


8 novembre 2017



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DDL AS 2960

***“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”***

Legenda: ** fondamentali

Sommario

Art. 3- Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazioni per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato.....	6
Art. 10- Sperimentazione mobilità sostenibile.....	6
Articolo 13 – Imposta di registro.....	6
Imposta di registro sugli atti di trasferimento a qualunque titolo dei diritti reali immobiliari.....	6
Art. 13, comma 1 bis. Esenzione dal pagamento dell'Imposta di registro sugli atti esecutivi per i Comuni e le pubbliche amministrazioni.....	7
Articolo 29- Censimenti permanenti.....	8
Art. 29 – Censimenti permanenti.....	8
Art. 34- Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose-.....	8
Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi.....	8
Art. 34- Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose.....	9
Istituzione del Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata.....	9
Art. 39, commi 13 bis 13 ter. Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e aziende culturali.....	9
Art. 39- Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale **.....	9
Art. 39 bis Statizzazione istituti musicali.....	10
Art. 47 Distretti del cibo.....	12
Art. 52- Interventi urgenti per la sicurezza stradale.....	12
Art. 52 bis- Modifiche al Codice della strada.....	12
Art. 52 bis- Proventi sanzioni amministrative pecuniarie **.....	13
Art. 57 bis Libri di testo scuole primarie.....	14
Art. 57 bis TARSU – Contributo scuole.....	15
Art.57 bis Mensa personale scolastico statale.....	16
PERSONALE E RINNOVO DEL CONTRATTO.....	16
Art. 58, comma 3 bis Interventi per la sostenibilità dei rinnovi contrattuali del personale dipendente degli enti locali **.....	16
Art. 58-bis Limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato per esigenze sostitutive.....	18
Art. 58-bis Sanzioni per il mancato rispetto di termini **.....	19
Art. 58-bis. Sanzioni per il ritardo nella trasmissione della certificazione del conseguimento dell'obiettivo di bilancio.....	19
Art. 58-bis Spese per il personale a tempo determinato negli Enti locali.....	20
Art. 58-bis Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni **.....	20
Art. 58 bis Incentivi per le funzioni tecniche**.....	21
Art. 58 bis Salario accessorio e sperimentazione.....	22
Art. 58 bis Armonizzazione pubblico-privato pensioni complementari.....	22
TERREMOTO CENTRO ITALIA.....	23
Art. 62 bis- Adeguamento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana come prevista dal d.l. 50/2017 convertito dalla legge 96/2017.....	23
Art. 63 bis Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia.....	25

Art. 63 bis Proroga termini sospensione adempimenti contabili	25
Art. 65- Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016	26
Art. 65- Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016	26
Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari	26
Art. 65 bis- Disposizioni in materia di personale per i comuni del cratere sismico	28
Art. 65 bis- Ampliamento spese ammissibili in esercizio provvisorio – Area sisma.....	30
Art. 65 bis- Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili	31
Art. 65 bis- Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi	31
Art. 65-bis- Esenzione Tosap per i Comuni del sisma Emilia del 2012 e del sisma del centro Italia del 2016-2017.....	32
ART. 68- RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI A STATUTO ORDINARIO	33
Incentivo per le intese verticali in ambito regionale**	33
CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE **	34
Art. 68- Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario**	34
Art. 70 bis Istituzione comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane**	34
Art. 70 bis Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri**	35
Art. 70 bis Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate**.....	36
Integrazione delle risorse delle Città metropolitane ai fini del finanziamento delle funzioni fondamentali e del raggiungimento degli equilibri finanziari **	36
Art. 70 bis Revisione della sanzione ex articolo 39 del dl 50/2017 - Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite**	37
Art. 70 bis Assunzioni nelle Città Metropolitane**	38
Art. 70 bis Estinzione anticipata dei mutui delle Città metropolitane**	38
Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti**	39
ART. 71 – INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI.....	41
Stabilizzazione del Fondo IMU-Tasi.....	41
Ulteriori misure a sostegno degli investimenti locali	41
Art. 71 - Integrazione fondo piccoli comuni**	42
Art. 71 bis- Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo **	42
Art. 71.....	43
Art. 71 bis- Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari **	43
Art. 71-bis. Fondo per contenziosi da sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	45
Art. 71-bis. Snellimento riconoscimento dei debiti fuori bilancio**	46
Art. 71 bis- Ristrutturazione del debito degli enti territoriali**	47
IN SUBORDINE - Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni**	49
Art. 71 bis- Riduzione del peso del debito degli enti locali**	49

Art. 71 bis- Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti da rinegoziazione dei mutui**.....	51
Art. 71-bis. Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione**	51
All'articolo 71 sono aggiunti in fine i seguenti commi:	51
Art. 71, comma 10 bis – Interventi a favore dei piccoli comuni- Fondo legge 158/2017**	52
Art. 71, comma 11-bis - Decorrenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale **	52
PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO - PREDISSESTO	53
Art. 71, comma 11 bis Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario**	53
Art. 71, comma 11 bis. Ulteriore utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. **	55
Art. 71, comma 11-bis. Anticipazioni di tesoreria **	55
Art. 71-bis- Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2017**	56
Art. 71, comma 11 bis- Ampliamento della possibilità di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio **	57
Art. 71, comma 11 bis- Contabilizzazione anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali**	58
Art. 71, comma 11 bis- Rimodulazione straordinaria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale**	59
Recupero quote di disavanzo non ripianate nel corso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**	60
Sospensione dell'avvio della procedura di dissesto guidato **	60
Interventi a favore dei comuni- Unioni**	61
TESORERIA	61
Articolo 71 bis. Trattamento anticipazioni di tesoreria in caso di dissesto**	61
Articolo 71 bis-Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie.....	62
Articolo 71 bis-Rifiuti – applicabilità della parte fissa della Tari e della tariffa puntuale (Tarip) alle attività deassimilate.....	63
Articolo 71 bis- Rifiuti - Proroga dell'applicazione dei fabbisogni standard alle spese per il servizio rifiuti**	64
Articolo 71 bis-Rifiuti – Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari**	64
Rifiuti- Termine per la deliberazione della Tari.....	65
Articolo 71 bis- Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione.....	65
Articolo 71 bis- Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie**	66
Art. 71 bis- Addizionale comunale sui diritti aeroportuali- Salvaguardia dell'entrata propria comunale.....	67
Art. 71 bis- Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali- Ridefinizione procedura di riparto.....	67
Art. 71 bis- Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali	68
Art. 71 bis- Adeguamento tariffe Cosap.....	69

Art. 72 bis. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione**	69
Art. 72 bis. Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) **	70
Art. 72-bis. Spazi finanziari concessi con il Patto nazionale verticale. Aumento plafond, priorità di assegnazione, disciplina del parziale mancato utilizzo 2017. **	71
Utilizzo accantonamenti di fondi per finalità settoriali e modulazione sanzioni per violazione saldo di competenza**	73
Art. 72 bis- Deroga mantenimento FPV generato dal punto 5.4 del principio sulla contabilità finanziaria**	75
Art. 72 bis- Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate ** ..	75
Art. 72 bis- Sperimentazione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato**	76
Art. 76 bis- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno.....	78
Art. 76 ter- Finanziamento dei piani strategici per le città medie	79
Art. 89- Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G	80
Art. 95 Piano straordinario manutenzione stradale **	81
Art. 95-Fondo investimenti.....	81
Art. 95, commi 2 bis e 2 ter. Interventi per la prevenzione del rischio sismico	82
Art. 95, commi 2 bis e 2 ter. Interventi per favorire la bonifica dei siti contaminati dall'amianto.....	82
Art. 95 bis (Fondo progettazione enti locali)	83
Turn over nei piccoli comuni**	84
Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 78/2010 in materia di gestioni associate**..	85
Semplificazioni per le Unioni di Comuni**	86
Facoltatività del DUP per i piccoli comuni**	87
Semplificazione per la redazione dei bilanci**	87
Esenzione dal controllo di gestione.....	87
Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara**	88
Mitigazione sanzioni per sfioramento saldo 2016 per i comuni fino a mille abitanti** ...	88
Rifinanziamento del Fondo locazione.....	90
Finanziamento interventi di riuso immobili inutilizzati.....	90
Alienazione immobili per emergenza abitativa.....	91
Utilizzo temporaneo degli immobili inutilizzati ed oggetto di aste andate deserte	91
Piano di recupero e razionalizzazione Patrimonio Erp	91
Modifica dell'articolo 56 bis, commi 2 e 7, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.	92
Definizione obblighi spesometro per le pubbliche amministrazioni	93
TPL-Modifiche all'articolo 27 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50	94
Personale impiegato nei progetti SPRAR.....	95
Modifiche al codice dei contratti.....	96

Art. 3- Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazioni per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato

Al comma 1, lettera a) punto 8) dopo le parole "sono definiti" inserire le seguenti "*anche al fine di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni*", e dopo le parole "di cui al presente articolo" inserire "*a partire dal 1 gennaio 2019*".

Motivazione

Il meccanismo di sostegno efficienza energetica è ad oggi poco utilizzato per la complessità procedurale, rispetto ad esempio a quello relativo alla ristrutturazione edilizia; inserire un cambio di regole in corsa equivale a trasmettere incertezza a tutta la filiera che in questi anni faticosamente si è organizzata per rispondere alle più stringenti regole tecniche e procedurali. Si ritiene doveroso indicare il fine di semplificazione e una data di partenza congrua ovvero dal 2019.

Art. 10- Sperimentazione mobilità sostenibile

All'art. 1 comma, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole "*, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali*".

Motivazione

Si ritiene necessaria l'Intesa di Conferenza Stato- Città.

Articolo 13 – Imposta di registro

Imposta di registro sugli atti di trasferimento a qualunque titolo dei diritti reali immobiliari

All'articolo 13, aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

«1-bis: Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.»

Motivazione

Per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 10, co 1 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato in ultimo dalla Legge di stabilità 2014, l'imposta di registro degli atti traslativi a

titolo oneroso della proprietà di beni immobili ha subito modifiche che determinano ricadute gravissime per le finanze dei Comuni.

L'articolo 10 in questione stabilisce che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, e i trasferimenti coattivi sia corrisposta un'imposta pari al 9%, e che, in ogni caso, l'imposta non possa essere inferiore ai 1000 euro.

Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni, che comporta una decisa contrazione della capacità di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico.

L'emendamento proposto si prefigge, pertanto, di escludere l'applicazione della norma per gli atti di cui al comma 1, lett. a) a favore degli enti territoriali e dello Stato. Si ritiene che tale modifica non abbia conseguenze sui saldi di bilancio in quanto l'esclusione dell'onerosità è limitata nel perimetro dei soggetti pubblici.

Art. 13, comma 1 bis. Esenzione dal pagamento dell'Imposta di registro sugli atti esecutivi per i Comuni e le pubbliche amministrazioni

All'articolo 13, aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è aggiunto il seguente comma:

“1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.”

Motivazione

La proposta riguarda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti esecutivi per i Comuni e le pubbliche amministrazioni. La norma è necessaria perché su tali atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali, emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è dovuta l'imposta di registro pari al 3 per cento, il cui pagamento è previsto ancor prima del soddisfacimento del credito. Pertanto, diversamente dall'Erario che è escluso da tale prelievo, gli enti locali ed in particolare i Comuni, si trovano nella condizione di dover anticipare l'imposta, spesso di rilevante entità, a fronte di un'incerta riscossione del quantum stabilito dalla sentenza del giudice ordinario. Tale situazione, oltre che fonte ingiustificata di disparità di trattamento rispetto allo Stato, mette a rischio l'effettiva possibilità di esecuzione di sentenze favorevoli, il cui iter non può proseguire senza l'assolvimento dell'imposta di registro.

Articolo 29- Censimenti permanenti

Al comma 6 le parole “, d’intesa con il Ministero dell’Interno” sono sostituite dalle seguenti “, previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali”.

Motivazione

L’attività di revisione delle anagrafi della popolazione residente basata sui dati raccolti nell’ambito del censimento è in capo ai Comuni il cui contributo può essere indispensabile per identificare modalità di restituzione dei dati che riducano l’operatività. In una fase caratterizzata dal fatto che le piattaforme nazionali collegate al censimento continuo (Archivio Nazionale Numeri Civici e Strade Urbane, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ...) sono in via di completamento sia per quanto attiene l’infrastruttura che il dispiegamento, appare necessario che le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni del censimento siano definite con il consenso di tutti i soggetti interessati.

Art. 29 – Censimenti permanenti

Al comma 7, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: “A tal fine l’ISTAT può stipulare apposite convenzioni con ANCI ed UPI necessarie all’aggiornamento professionale del personale degli Uffici di statistica comunali e provinciali”.

Motivazione

L’integrazione indicata nell’emendamento permetterà di partecipare insieme ad ISTAT, al processo di formazione del personale dedicato agli Uffici di statistica degli Enti locali.

Art. 34- Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose- Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi

All’art. 34 aggiungere dopo il comma 2 i seguenti commi:

3 1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell’Interno il “Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni”

4. Con decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

5. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l’anno 2017, 1,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 1, 5 milioni l’anno 2019.

Motivazione

Si istituisce un Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi in quanto è necessaria oggi una tutela anche dal punto di vista economico a seguito di un’intimidazione qualora abbiano subito danni (nella maggior parte dei casi danneggiamenti/incendi a beni di proprietà personale o comunque familiare) che

inevitabilmente ha significative ripercussioni a carico del cittadino/amministratore, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività

Art. 34- Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose

Istituzione del Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata

All'art. 34 , dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Al fine di favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

4. Il Decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

5. Il Programma triennale è alimentato con le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 50 milioni di euro annui per gli anni 2018- 2020. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad adottare i decreti per le occorrenti variazioni di bilancio.

Motivazione

La proposta punta ad individuare una modalità di efficace e concreto utilizzo da parte dei Comuni degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, attraverso l'adozione di un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali da destinare alle categorie più svantaggiate che contribuisca a superare le difficoltà ad oggi esistenti in merito alla gestione di tali beni.

Art. 39, commi 13 bis 13 ter. Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e aziende culturali

Art. 39- Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale **

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti commi:

13 bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

13 ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

Motivazione

L'emendamento di cui al comma 13 bis riguarda l'abrogazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 6 del dl 78/2010 il quale prevede il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. tale vincolo a distanza di 7 anni risulta anacronistico e per di più in chiara contraddizione con il fine di sostenere l'attrattività culturale e turistica. A tal proposito la legge n. 96/2017, di conversione del d.l. 50, ha aggiunto un articolo 21 bis che però non sopprime tale comma ma dispone, per l'anno 2017, a favore dei comuni e delle loro forme associative che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali, la disapplicazione delle misure di contenimento previste per tali spese. Inoltre lo stesso articolo aggiuntivo prevede che a decorrere dal 2018, le suddette misure si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali. L'emendamento proposto dall'ANCI invece ne chiede la soppressione tout court

L'emendamento al comma 13 ter è necessario poiché negli ultimi anni sono state introdotte norme che equiparano le aziende culturali alle amministrazioni pubbliche con conseguenze negative sulla programmazione e sui risultati di gestione. Molte istituzioni culturali sono infatti inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto annualmente dall'Istat. Tale inclusione comporta l'assoggettamento ad una serie di divieti, vincoli e costi difficilmente sostenibili. Le ultime manovre finanziarie hanno consentito ad alcuni enti, anche operanti nel settore culturale (MAXXI, ENIT, ALES), di poter derogare alle norme della cosiddetta "spending review". La stessa deroga, se estesa a tutte le istituzioni culturali inserite nell'elenco Istat, garantirebbe una maggiore autonomia di gestione con conseguente maggiore efficacia nell'erogazione dei servizi culturali ai cittadini.

Nell'esperienza concreta, infatti, la capacità di gestione, efficiente e di qualità, delle imprese culturali rafforza l'offerta culturale e determina le condizioni per lo sviluppo anche economico del territorio. In questo senso, la previsione di una "eccezione culturale", in virtù delle peculiari esigenze collegate alla missione e al rafforzamento della 'cultura di gestione' delle istituzioni culturali, consentirebbe loro di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente

Art. 39 bis Statizzazione istituti musicali

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono

altresi definiti i requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al secondo periodo, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale, interregionale o infraregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

2. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, previa Intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.»

Motivazione

Diciotto Istituti Superiori di Studi Musicali e 5 Accademie di Belle arti presenti nei Comuni, sono a rischio chiusura con evidenti gravissimi danni agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti ed al personale, con ricadute inevitabili anche sui territori dove hanno sede se non si avvierà a partire dal 2018 il percorso di statizzazione che da anni vede tutti i soggetti istituzionali impegnati.

Un percorso che dopo anni di rinvii ormai non può più essere posticipato.

Il passare del tempo senza la concretizzazione di una soluzione definitiva e la difficile situazione economica di Comuni e Province che, nonostante gli importanti sforzi profusi in questi anni, non sono più in grado di assicurare il sostegno necessario alla sopravvivenza di questi prestigiosi istituti, sta mettendo a serio rischio di chiusura queste istituzioni.

Per questo è necessario un ulteriore sforzo da parte del Governo per reperire le ulteriori risorse da aggiungere a quelle già previste nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e avviare finalmente il processo di statizzazione.

E' necessario ogni possibile sforzo da parte degli organi di governo perché finalmente, questa tanto auspicata riforma possa partire.

Art. 47 Distretti del cibo

All'art. 47, comma 3, dopo le parole "Le Regioni" inserire le seguente parole: "*sentite le Anci regionali,*".

Dopo il comma 7 aggiungere infine il seguente comma

8. "*I distretti del cibo di cui al comma 2 rientrano tra i soggetti donatori di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della legge 19 agosto 2016, n. 166, anche ai fini dei benefici fiscali di cui all'art. 17 della stessa legge.*"

Motivazione

Si considera coerente, nello spirito della presente norma di stimolo alla valorizzazione delle produzioni locali agricole e artigianali, per lo più improntate a disintermediare, a ridare valore e a non sprecare il cibo, inserire i soggetti ivi riconosciuti tra quelli titolati ad agire in attuazione della legge "Gadda" contro gli sprechi alimentari.

Art. 52- Interventi urgenti per la sicurezza stradale

All'articolo 52, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: "4. In relazione a quanto definito dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, controllo del territorio, sicurezza urbana e sicurezza stradale, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore della polizia locale non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire il perseguimento degli obiettivi di potenziamento dei servizi legati alla sicurezza pubblica richiesto dall'articolo 36 del DDL, consentendo ai Comuni di non computare la spesa per il personale a tempo determinato impiegato nella polizia locale nel limite finanziario imposto dall'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 (spesa per il personale a tempo determinato sostenuta nel 2009).

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 52 bis- Modifiche al Codice della strada

All'art. 2 comma 3 lett. D) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole "D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia", *sostituire le parole " , ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e*

marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.” con le parole “e banchina pavimentata a destra. Possono essere previsti i seguenti elementi eventuali: corsie riservate ai mezzi pubblici, marciapiedi e strada di servizio. Ove non presenti corsie di accelerazione e decelerazione, le intersezioni a raso devono essere semaforizzate. Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.”.

Motivazione

La norma in oggetto, che nel codice della strada disciplina la classificazione della strada urbana di scorrimento, è rimasta immutata nella sua formulazione originaria, risalente al 1992.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 ha successivamente precisato e definito le caratteristiche geometriche e funzionali per la costruzione delle strade ai fini della corretta classificazione, evidenziando come la qualificazione delle strade debba individuarsi sia in base alla caratteristica funzionale, basata sui tipi di utenti e di attività ammesse sulle strade stesse tenendo conto della situazione ambientale in cui esse sono inserite, che su quelle costruttive, riguardanti gli elementi geometrici dell'asse e della piattaforma delle strade urbane ed extraurbane, affinché la circolazione degli utenti ammessi si svolga con sicurezza e regolarità. Il decreto prevede che gli interventi su strade esistenti debbano essere eseguiti adeguando alle presenti norme, per quanto possibile, le caratteristiche geometriche delle stesse, in modo da soddisfare nella maniera migliore le esigenze della circolazione, risolvendo la transizione tra tratti adeguati e tratti in cui l'adeguamento è stato ritenuto non possibile ad evitare l'introduzione di ulteriori situazioni di pericolosità.

L'interazione tra la definizione originaria del codice e le successive norme sulla costruzione delle strade ha dato luogo a numerose problematiche di interpretazione della corretta classificazione delle strade urbane di scorrimento, sfociate anche in contenzioso giurisdizionale, che si ritiene possano essere risolte con la modifica proposta.

La chiarezza nell'individuazione di questo tipo di collegamento, fondamentale nell'ambito della rete viaria, consentirà agli enti proprietari di elaborare con maggiore attendibilità lo schema gerarchico delle strade all'interno dei piani generali del traffico urbano e dei piani urbani per la mobilità sostenibile.

Art. 52 bis- Proventi sanzioni amministrative pecuniarie **

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “ 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione,

all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.”;

b) Al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) Al comma 5 – bis:

- le parole “alla lettera c) del” sono sostituite dalla seguente “al”
- le parole “polizia provinciale e di” sono soppresse.

Motivazione

Le previsioni di legge che si sono succedute nel tempo con riferimento alle destinazioni dei proventi delle multe ad oggi non delineano un quadro uniforme entro il quale muoversi e, soprattutto, che facilita l'utilizzo da parte dell'ente locale di quei proventi in favore dei cittadini e del territorio di riferimento. L'emendamento punta a semplificare il macchinoso e vincolato meccanismo di destinazione dei proventi delle multe, in modo da consentire ai Comuni un efficace potenziamento dei servizi di sicurezza stradale e sicurezza urbana.

Dopo l'art. 57 aggiungere il seguente:

Art. 57 bis Libri di testo scuole primarie

A partire dal 2018 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.

Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art.42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.

Nell'anno scolastico 2015-16 il prezzo oltre ad essere incrementato del tasso d'inflazione ha subito un aumento pari al 10% rispetto al prezzo dello scorso anno passando dai

152,24 euro dell'a.s. 2014-15 ai 167,46 euro per l'anno in corso. Ciò a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che, a seguito del ricorso presentato dall'AIE e da alcune Case editrici, ha condannato il ministero dell'Istruzione e quello dell'economia al pagamento della maggiori somme risultanti e all'adeguamento dei prezzi dei libri di testo ai maggiori costi della produzione libraria. Un adeguamento che è sostenuto esclusivamente da risorse proprie dei Comuni.

Per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017/2018 l'aumento è stato quello corrispondente al tasso programmato d'inflazione pari al 1%.

Considerando i circa 2.800.000 alunni delle scuole primarie, comprese le scuole private, e visto il prezzo dei libri stabilito dal d.m. 7 giugno 2017, n. 391, si arriva ad un costo complessivo annuale pari a circa 95 milioni di euro sostenuto interamente dai Comuni.

Dopo l'art. 57 aggiungere il seguente:

Art. 57 bis TARSU – Contributo scuole

“A decorrere dell'anno 2018, è incrementata di Euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n.31/2008”.

Motivazione

A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. L'importo forfetario complessivo, attualmente versato ai Comuni, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ammonta a 38,734 milioni di euro, cifra concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.

Inoltre a seguito dell'Accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai comuni che rientrano nelle percentuali di raccolta differenziata previste nella normativa di riferimento. Neanche per questa finalità sono state previste risorse aggiuntive, infatti l'importo destinato ai Comuni che rispettano le percentuali di raccolta differenziata provengono sempre dai 38,734 milioni di euro!!

Si chiede pertanto che a partire dal 2018 sia incrementato ed adeguato l'ammontare complessivo dell'importo da corrispondere a tutti i Comuni.

Dopo l'art. 57 aggiungere il seguente:

Art.57 bis Mensa personale scolastico statale

“A partire dall’anno scolastico 2017-18, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.”

Motivazione

Il comma si riferisce al rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministrazione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per il costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritardi. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale statale a fronte di un importo tra i 5 e i 6 euro speso dai Comuni. Una spesa complessiva annuale che ammonta a circa 145 milioni di euro: di questi il 60% è sostenuto con risorse proprie dei Comuni.

La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l’assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull’ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica.

Si fa presente che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nell’incontro di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 28 luglio 2016, ha consegnato un documento nel quale viene accolta la richiesta avanzata dall’ANCI di un incremento delle risorse. Lo stesso Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca si è reso disponibile ad avviare il relativo iter in collaborazione con il MEF al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie anche in vista della relativa Legge di Stabilità che fino ad oggi non ha ancora avuto seguito nonostante le richieste dell’ANCI.

Trattandosi pertanto a tutti gli effetti di personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca è opportuno che tali spese siano sostenute per l’intero ammontare a livello centrale mentre le risorse dei Comuni siano destinate per servizi per i propri cittadini.

PERSONALE E RINNOVO DEL CONTRATTO

Art. 58 - Politiche invariate

Art. 58, comma 3 bis Interventi per la sostenibilità dei rinnovi contrattuali del personale dipendente degli enti locali **

All’art. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;
- b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri.

Motivazione

A partire dal 2018 scatteranno per il personale della pubblica amministrazione, dopo anni di immobilismo, gli aumenti salariali per rinnovo contrattuale, nonché gli sblocchi assunzionali connessi al parziale superamento del turn over.

Lo Stato potrà finanziare questo maggiore onere finanziario facendo leva sui propri residui di bilancio; non così per gli enti locali, i quali secondo le attuali norme contabili dovranno finanziare questo passaggio esclusivamente con le risorse annuali di competenza.

La norma proposta promuove innanzitutto l'istituzione di un Fondo a carico dello Stato che copra parzialmente gli oneri in questione, valutati nel complesso in circa 600 milioni di euro (sulla base dello schema proposto dalla Relazione tecnica per le amministrazioni statali). Si ritiene, infatti, che alla copertura degli aumenti contrattuali in questione debba provvedere, almeno in parte, anche il bilancio dello Stato in considerazione del carattere nazionale dello sblocco degli aumenti contrattuali dopo quasi un decennio di stasi, ma anche dell'impossibilità per ampie fasce di enti locali di sostenere così rilevanti oneri nelle condizioni di sofferenza finanziaria sul versante delle spese correnti per effetto del blocco delle aliquote e dei forti tagli subiti negli scorsi anni. Le amministrazioni centrali scaricano sul bilancio dello Stato circa 2,8 miliardi di aggravio, a fronte di condizioni di flessibilità di gestione imparagonabili rispetto alle rigidità che caratterizzano gli enti locali. È altresì da segnalare che il completo disimpegno dello Stato su tale fronte comprometterebbe seriamente i benefici attesi con lo sblocco del turn over, in quanto le risorse che gli enti ipotizzavano di utilizzare in questo campo verrebbero ampiamente assorbite dagli obblighi di adeguamento salariale per la generalità del personale.

Con riferimento alla lettera b), si ricorda che il principio contabile 4/2 della competenza finanziaria prevede, al punto 5.2, che, relativamente alla spesa per il personale “l'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni

annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.”

Il legislatore auspica, quindi, che in attesa della definizione degli aumenti contrattuali, gli enti accantonino le somme necessarie in un apposito fondo. Ma l'applicazione dell'avanzo accantonato al bilancio di previsione per finanziare gli aumenti contrattuali non è neutra ai fini del pareggio di bilancio, in quanto l'avanzo non è un entrata rilevante. Pertanto, anche operando secondo le indicazioni auspiccate dal legislatore, gli enti che hanno accantonato le somme in avanzo di amministrazione per i rinnovi contrattuali del personale si troverebbero penalizzati nel conseguire un saldo finale di competenza positivo per via dell'applicazione dell'avanzo accantonato. La norma proposta alla lettera b) rimuove tale barriera, inglobando tra le entrate rilevanti ai fini del saldo finale di competenza le somme accantonate in avanzo per finanziare gli aumenti contrattuali del personale, nelle more di una più strutturale revisione del principio contabile.

Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

Art. 58-bis Limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato per esigenze sostitutive

1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.”

Motivazione

L'emendamento è volto ad escludere dai limiti finanziari previsti dalla legge per il ricorso al lavoro flessibile la spesa necessaria per la sostituzione di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto. In queste ipotesi l'esigenza sostitutiva non dipende in alcuna misura dalla volontà dell'amministrazione. L'esigenza di sterilizzare questa componente della spesa di personale dal tetto al lavoro flessibile, deriva dalla circostanza che altrimenti l'Ente locale può trovarsi nell'impossibilità di sopperire all'esigenza sostitutiva temporanea, non avendo capienza nel budget di spesa cristallizzato dal legislatore all'anno 2009.

Oltre alle più comuni ipotesi delle sostituzioni per maternità, per malattia o infortunio, occorre considerare anche i casi di aspettativa non retribuita per espletamento del mandato elettorale, distacco sindacale, titolarità di incarichi presso altre amministrazioni (ad es. in applicazione dell'art. 110, comma 5, TUEL).

Questa previsione non comporta oneri aggiuntivi tenendo conto che si prevede espressamente che resta fermo comunque l'obbligo di contenimento generale delle spese di personale. Si evidenzia inoltre che la norma riguarda per lo più ipotesi di sostituzione di personale in aspettativa senza assegni.

Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

Art. 58-bis Sanzioni per il mancato rispetto di termini **

1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1 ottobre 2017 conservano la propria efficacia".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, con quella relativa alle sanzioni per il più grave mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, come disciplinate dall'art. 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per tale più grave violazione, infatti, pur essendo previsti i divieti assunzionali, restano opportunamente consentite le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili: appare incongruo che per una violazione di minore entità, peraltro espressamente sanabile, sia prevista una sanzione più pesante.

Infine, in relazione alle problematiche emerse in sede di prima applicazione del nuovo complesso adempimento del bilancio consolidato, che andava approvato entro il 30/10/2017, si ritiene necessario retrodatare la disciplina sanzionatoria proposta con l presente emendamento al 1/10/2017.

Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

Art. 58-bis. Sanzioni per il ritardo nella trasmissione della certificazione del conseguimento dell'obiettivo di bilancio

1. All'art. 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, le parole "nei dodici mesi successivi al mancato invio" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quando non abbiano adempiuto all'invio".

Motivazione

La disposizione stabilisce che nel caso in cui la certificazione dei risultati conseguiti ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo sia trasmessa con un ritardo di 30 giorni, e nel caso in cui la stessa attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applica la sanzione relativa al divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei dodici

mesi successivi. E' evidente che tale sanzione è inappropriata, riguardando una mera violazione formale, e soprattutto sproporzionata, impedendo all'Ente sanzionato per aver superato di meno di 30 giorni un termine procedurale, pur essendo in regola con gli obiettivi di saldo, di procedere al soddisfacimento del fabbisogno di personale, peraltro per un periodo che eccede l'esercizio di riferimento. La norma sana tale situazione, prevedendo che la sanzione si applichi fino a quando l'ente non adempie alla prescrizione normativa.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto si limita a rimodulare l'applicazione di un meccanismo sanzionatorio senza pregiudicare gli obblighi di contenimento delle spese di personale stabiliti dalla legislazione vigente.

Dopo l'art. 58 è inserito il seguente:

Art. 58-bis Spese per il personale a tempo determinato negli Enti locali

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali in regola con la disciplina sul contenimento delle spese di personale di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Motivazione

L'emendamento è volto a superare la sovrapposizione di tetti alle spese di personale, che nel corso degli anni hanno prodotto continue esigenze di modifica normativa nel corpo del comma 20 dell'art. 9 del DL n. 78/2010.

Si fa presente che la disposizione oggetto di emendamento, sin dalla sua entrata in vigore, ha creato grandi difficoltà applicative soprattutto negli enti locali, tanto da essere stata continuamente oggetto di interventi normativi correttivi, finalizzati a risolvere specifiche problematiche applicative. Tali interventi correttivi hanno finito a loro volta per aumentare ulteriormente la stratificazione normativa, generando ulteriori difficoltà interpretative.

Si ritiene opportuno procedere alla disapplicazione di tale vincolo di carattere finanziario per gli Enti locali in regola con gli obblighi di contenimento delle spese di personale, a garanzia dell'invarianza finanziaria dell'emendamento.

Si evidenzia ulteriormente come il D.Lgs. n. 75/2017, abbia introdotto più severi limiti di carattere ordinamentale al ricorso al lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dopo l'art. 58 è inserito il seguente:

Art. 58-bis Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni **

All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al

precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni”.

Motivazione

La disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia computata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente. Tale meccanismo può determinare discontinuità nella copertura degli organici, e difficoltà soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio – piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, creando, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie.

L'emendamento è finalizzato a consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale generata da cessazioni programmate (collocamenti in quiescenza), in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non estende le facoltà assunzionali degli Enti locali, ma ne definisce in modo più flessibile i vincoli temporali.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 58 bis Incentivi per le funzioni tecniche**

L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Motivazione

L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, sia in materia di opere che di forniture e servizi. Si tratta di una disciplina che riprende, con alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Rispetto a tale previgente disciplina si era consolidato l'orientamento di giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011) per cui detti incentivi non soggiacessero alle misure di contenimento complessivo dei trattamenti economici accessori (in particolare art. 9, comma 2-bis, DL n. 78/2010; poi art. 1, comma 236, L. n. 208/2016). Con il presente orientamento si intende dare continuità a tale ricostruzione normativa, in modo da prevenire gravi problematiche operative, in considerazione del permanere delle misure di contenimento dei trattamenti accessori. A fronte del disposto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che a decorrere dal 2017 congela in ciascuna amministrazione i trattamenti economici complessivi alla consistenza del 2016, appare evidente come la nuova disposizione sugli incentivi per le funzioni tecniche sarebbe di fatto inapplicabile, in

quanto le relative risorse andrebbero di fatto rinvenute all'interno di un budget già impegnato in altri utilizzi connessi ad istituti di salario accessorio. L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Dopo l'art. 58 è inserito il seguente:

Art. 58 bis Salario accessorio e sperimentazione

1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole "le regioni a statuto ordinario" sono inserite le seguenti: ", i comuni capoluogo di area metropolitana, i comuni capoluogo di provincia".

Motivazione

Il comma 4 dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane che rispettano alcuni requisiti finanziari possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio in misura non superiore ad una percentuale definita con DPCM. Per gli stessi Enti il comma 5 dello stesso articolo prevede che nell'ambito della sperimentazione possa essere disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale valutata anche in base ai criteri sperimentali, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale previsione prelude all'introduzione di importanti misure di semplificazione, ma l'attuale formulazione esclude di fatto i sistema dei Comuni dalla sperimentazione, tenendo conto dell'eterogeneità, sotto i profili normativo, ordinamentale, economico-finanziario ed organizzativo, tra le amministrazioni regionali, quelle metropolitane e i Comuni. E' di conseguenza indispensabile proprio per il buon esito della sperimentazione che ai Comuni capoluogo di area vasta, metropolitana o provinciale, in regola con i requisiti richiesti per accedere alla sperimentazione, sia consentito l'accesso alla stessa, in modo che l'universo degli oltre 8.000 comuni sia rappresentato.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto la previsione normativa contiene un'espressa clausola di invarianza finanziaria.

Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente

Art. 58 bis Armonizzazione pubblico-privato pensioni complementari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.»

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante...

Motivazione

Comma 1. L'estensione ai dipendenti pubblici della disciplina contenuta nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 non è finora avvenuta e i termini per l'esercizio della delega, contenuti nella legge n. 243/2004, sono scaduti. La mancata estensione del decreto n. 252/2005 ha determinato situazioni di criticità connesse alla disparità di trattamento tra dipendenti del settore pubblico e dipendenti del settore privato, a cominciare dalla materia fiscale.

In attesa delle norme di armonizzazione delle discipline si dispone l'equiparazione delle norme fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le peculiarità del pubblico impiego – che permangono in attesa dell'armonizzazione e che sono legate alla “figuratività” del Tfr ivi compreso quello destinato ai fondi pensione - non giustificano, infatti, un diverso regime fiscale rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato. Permanendo la disciplina fiscale (meno vantaggiosa) previgente al d.lgs. n. 252/2005, per i dipendenti pubblici si protrarrebbe nel tempo una disparità di trattamento, rispetto ai dipendenti privati, con probabili profili di illegittimità costituzionale, già sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con ordinanza n. 656/2017 del 21/10/2016, depositata in data 11/10/2017.

Comma 2. Con il secondo comma si dispone che gli effetti di cui all'estensione della disciplina fiscale della previdenza complementare i pubblici dipendenti già iscritti a forme pensionistiche complementari, si rendono applicabili dal 1° gennaio 2018 e che sino a tale data continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni. Tale previsione consente di limitare gli effetti economici dell'estensione dalla decorrenza della stessa, escludendo sia il ricalcolo della tassazione delle prestazioni già erogate sia gli effetti sui montanti maturati alla data di entrata in vigore della legge.

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente articolo:

Art. 62 bis- Adeguamento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana come prevista dal d.l. 50/2017 convertito dalla legge 96/2017

All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole “Le imprese” sono sostituite dalle parole “I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo”;
- b) al comma 2, le parole “nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015” sono sostituite dalle parole “in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015”;
- c) al comma 2 lettera c) dopo le parole “per l'esercizio dell'attività economica” sono aggiunte le parole “e professionale”
- d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera e): “esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

- e) al comma 3 le parole “alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “I soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019”;
- f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: “Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività”
- g) al comma 5 le parole “dal 1 febbraio 2017 al 31 maggio 2017” sono sostituite dalle parole “in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall’impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell’anno 2015”;

Motivazione

Al fine di migliorare e rendere pienamente efficace la misura agevolativa denominata “Zona franca urbana”, prevista dall’art 46 del D.L. 50/2017, la norma proposta prevede le seguenti integrazioni:

- 1) **Estensione del periodo di osservazione di revisione del fatturato.** *Nella zona franca urbana va data la possibilità di poter usufruire della misura agevolativa a tutti i soggetti, sia titolari di reddito d’impresa che di lavoro autonomo, che abbiano visto una riduzione del fatturato di almeno il 25% in un periodo più esteso rispetto a quello attualmente contemplato (dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016).*

Si ritiene opportuno che il periodo oggetto di osservazione del fatturato delle imprese situate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 debba estendersi dal 1 settembre 2016 almeno al 27 agosto 2018 (data ultima della proroga dello stato di emergenza). All’interno di questo periodo di osservazione va data la possibilità alle aziende di selezionare un periodo di 90 giorni (3 mesi) da porre a riferimento per l’analogo periodo precedente agli eventi sismici e calcolare su tale base la perdita di fatturato del 25%. Questa modifica si rende necessaria poiché molte imprese nel cratere stanno riscontrando proprio nel corso del 2017 un calo considerevole del loro volume di affari a causa dello spopolamento derivato dagli eventi sismici.

- 2) **Estensione del periodo per l’apertura di nuove imprese.** *Se si vuole dare effettiva possibilità di rilancio all’economia dei territori colpiti dal sisma, visto l’attuale perdurare della fase emergenziale, si ritiene opportuno prevedere che venga favorito l’insediamento di nuove imprese nell’arco di un periodo temporale più esteso (almeno entro la data del 31/12/2019)*

- 3) **Estensione del periodo di applicazione dell’esenzione.** *La vigenza delle misure di esenzione previste dal corrente articolo attualmente limitata al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo va estesa almeno sino a tutto l’anno di imposta 2020 per le imprese già esistenti, mentre per le imprese di nuova costituzione l’applicazione*

dell'agevolazioni deve essere prevista per un periodo di 3 anni dalla data di inizio attività dell'impresa.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente articolo:

Art. 63 bis Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge.

Motivazione

La perdita di gettito definitiva o temporanea dovuta all'esenzione degli immobili inagibili o alla sospensione di pagamento a beneficio dei contribuenti colpiti dal sisma Centro Italia, viene coperta da contributi compensativi in prevalenza disposti dall'articolo 48 del dl 189 del 2016 successivamente integrato e modificato. Tuttavia ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio 2017 è necessario assicurare agli enti coinvolti la possibilità di accertare le quote di prelievo non incassate né coperte da contributo compensativo per motivi di possibile sfasatura temporale delle assegnazioni.

Sulla base del principio contabile finanziario infatti la sospensione di pagamento accordata dalla legge produrrebbe altrimenti l'esigibilità dell'entrata al momento della conclusione del periodo di sospensione, con possibili scompensi tra un anno e l'altro

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:

Art. 63 bis Proroga termini sospensione adempimenti contabili

1. All'art. 44 comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018".

Motivazione

Alla data di scadenza del periodo di sospensione, gli enti dovranno aver adempiuto ai vari obblighi contabili previsti dalla normativa vigente.

Al fine di consentire agli enti con scadenza più ravvicinata (19 ottobre e 11 novembre 2017), ancora impegnati nella gestione della fase post-emergenziale e nella realizzazione di interventi funzionali al ripristino delle condizioni di vivibilità e di rivitalizzazione del tessuto economico, produttivo e sociale dell'area, di adempiere alla previsione normativa, si ritiene necessario prevedere un ulteriore periodo di sospensione o comunque un periodo di "rientro progressivo", così da non rischiare di bloccare l'attività di questi enti nel riallinearsi agli adempimenti previsti dalla normativa.

Si chiede, in particolare, che gli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale ed alla redazione del bilancio consolidato 2016 possano essere prorogati al 31 marzo 2018, anche alla luce delle gravose difficoltà che hanno creato alla generalità dei comuni italiani.

Art. 65- Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 3:

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss mm ii, all'art. 21, alla fine del comma 3 inserire il seguente periodo: "Per i comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del dlgs n. 189/2016 e smi il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 500.000 euro"

Motivazione

L'innalzamento della soglia del valore stimato da 100.000 euro a 500.000 euro per l'adempimento dell'obbligo di inserimento delle opere nella programmazione triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali - per i Comuni terremotati - consentirebbe una maggiore flessibilità nella gestione della programmazione, necessaria in questa fase di emergenza.

Art. 65- Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari

Il comma 2 dell'articolo 65 è interamente sostituito dal seguente:

2. All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: *"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al*

presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: *"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

c) al comma 12 le parole "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole "dicembre 2018"

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole "nell'anno 2017" sostituite dalle parole "negli anni 2017 e 2018"

le parole "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"

e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno".

Consequentemente,

All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: *"Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre*

2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis: “Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l’obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017”.

Motivazione

Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma, con conseguente protrarsi non solo delle operazioni di verifica ma anche delle condizioni di disagio in cui versano le popolazioni residenti, si ritiene opportuno prorogare i termini di sospensione in materia di adempimenti tributari.

In particolare, la presente proposta normativa proroga al 27 agosto 2018 il termine della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, indipendentemente dalla qualificazione del soggetto passivo. La ripresa dei versamenti è effettuata entro il 16 dicembre 2018, mentre la ripresa degli adempimenti tributari diversi dai versamenti è prevista entro il 31 dicembre 2018. La distinzione tra persona fisica e “soggetti impresa” viene mantenuta, invece, con riferimento alle modalità di ripresa di versamento dei tributi sospesi. Per quanto concerne le persone fisiche la rateizzazione già prevista viene elevata da 9 a 24 mesi. Diversamente, per quanto attiene ai soggetti impresa rimangono ferme le disposizioni recate dal dl n.8/2017 che concedono un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato erogabile sia per i tributi sospesi nell’anno 2017 che per quelli oggetto di sospensione nel 2018.

Inoltre, al fine di assicurare anche per l’anno 2018 il gettito dei tributi non versati per effetto della proroga delle sospensioni, la norma proposta prevede la possibilità conferita al commissario di erogare analogamente a quanto già previsto per il 2017 un importo fino ad un massimo di 17 milioni di euro.

Dopo l’articolo 65, aggiungere il seguente articolo:

Art. 65 bis- Disposizioni in materia di personale per i comuni del cratere sismico

1. All’articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile” sono inserite le seguenti “ nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale”;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “Presidenza del consiglio dei Ministri” inserire le seguenti: “: in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all’albo pretorio comunale”;

2. I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

3. Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell’aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

4. Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell’albo di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 19987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. . Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell’esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall’applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Motivazione

L’emendamento di cui al primo comma è finalizzato a snellire e semplificare le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato per la gestione dell’emergenza, e a consentire l’assunzione, oltre che di personale tecnico ed amministrativo-contabile, anche di polizia locale.

L'emendamento di cui al secondo comma è finalizzato a mettere i comuni colpiti dal sisma in condizione di fronteggiare il lavoro degli uffici, profondamente appesantito dai numerosi procedimenti amministrativi e dalle nuove incombenze legate alla gestione dell'emergenza sisma per queste ragioni si chiede la proroga del contratto del personale assunto a tempo determinato per ulteriori 24 mesi. In caso di astensione dal lavoro per maternità da parte del personale assunto a tempo determinato ai sensi del richiamato art. 50-bis, si chiede inoltre di procedere ad assunzioni in sostituzione del medesimo per la durata del periodo di assenza.

L'emendamento di cui al terzo comma è finalizzato a consentire i processi di riorganizzazione interna necessari per la corretta suddivisione delle originarie aree tecniche/amministrative in conseguenza dell'incremento di lavoro derivante dalla gestione dell'emergenza e della ricostruzione e la conseguente redistribuzione dei servizi e dei procedimenti alle varie aree individuate. Tale riorganizzazione comporta che tra le unità di personale neo assunte siano individuate anche i responsabili di settore/posizioni organizzative, con attribuzione delle relative indennità di posizione e di risultato previste dal CCNL Comparto Regioni – Enti Locali. Inoltre, in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati, può verificarsi un incremento nella pesatura anche del personale a tempo indeterminato già in servizio presso i Comuni anteriormente al sisma e già titolare di posizione organizzativa, con incremento dell'indennità di posizione.

L'emendamento di cui la quarto comma è finalizzato a far fronte alla necessità di coprire le sedi vacanti nei comuni di minori dimensioni appartenenti al cratere, che attualmente sono sforniti di titolare, a fronte di una mole di attività e adempimenti aumentata.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente articolo:

Art. 65 bis- Ampliamento spese ammissibili in esercizio provvisorio – Area sisma

1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente: 3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti colpiti dal sisma di impegnare, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, spese ulteriori rispetto a quelle relative ai soli interventi di somma urgenza, così come attualmente previsto dall'art 163 del TUEL, riguardanti anche gli interventi previsti nelle ordinanze della Protezione civile (finalizzati, a titolo esemplificativo,

alla rimozione del rischio, all'attività di soccorso, all'assistenza alle popolazioni, alla messa in sicurezza delle aree colpite, alla rimozione delle situazioni di pericolo a persone o cose) ed in quelle emesse dal Commissario straordinario previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente articolo:

Art. 65 bis- Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili

Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 13-ter: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale nel rispetto della normativa vigente e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo."

Motivazione

La presente proposta consente il riconoscimento del contributo per la ricostruzione nella misura del 100% anche per le unità immobiliari ad uso pertinenziale danneggiate dal sisma e dichiarate inagibili, che sono pertinenze esterne di abitazioni agibili. Tale modifica si rende necessaria poiché molto spesso, soprattutto nelle zone rurali, le unità immobiliari adibite a pertinenza sono connesse dal punto di vista funzionale con l'abitazione principale (presenza di caldaie, vani tecnici, locali deposito legna ed altri combustibili per il riscaldamento familiare, dispense di prodotti alimentari, ricoveri di animali di bassa corte). Tali locali sono, in alcuni casi, componente essenziale per la piena fruibilità dell'abitazione principale ed inoltre, nelle zone rurali, pur in assenza di un'attività agricola svolta a titolo imprenditoriale, costituiscono strumento necessario per l'allevamento di animali di bassa corte o per lo stoccaggio di prodotti agricoli e alimentari. Soltanto la garanzia del pieno ripristino di tali unità immobiliari può consentire l'effettivo ritorno alla normalità delle popolazioni residenti nei territori colpiti dal sisma.

L'attuale esclusione del contributo prevista dall' Ord. 19 del 7 aprile 2017 non trova, peraltro, alcun attuale riscontro normativo nelle disposizioni contenute nell'art. 6 comma 2 D.L. 189/2016.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente articolo:

Art. 65 bis- Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi

Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

“Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati inseriti in programmi di acquisizione al patrimonio pubblico, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica”.

Motivazione

Al fine di consentire il pieno recupero dei centri storici e degli aggregati edilizi, la norma proposta consente l'ammissibilità a contributo per la ricostruzione degli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente articolo:

Art. 65-bis- Esenzione Tosap per i Comuni del sisma Emilia del 2012 e del sisma del centro Italia del 2016-2017

Aggiungere il seguente articolo:

1. *I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.*

2. *L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito:*

“3.3. I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.”

3. *Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

Motivazione

La disciplina relativa al sisma del 2016 e 2017 del centro Italia che ha interessato alcune province del Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria non ha previsto con riferimento alla Tosap alcuna esenzione, essendosi limitata a disporre una proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari.

Al contrario, la disciplina relativa al sisma che ha colpito nel 2009 la provincia dell'Aquila e altre zone dell'Italia centrale ha disposto che i comuni del cd. cratere l'esenzione da ogni tributo, inclusa la Tosap.

La norma proposta modifica anche l'articolo 8, comma 3.3 del d.l. n. 74/2012, prevedendo la facoltà di esenzione della Tosap per tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012.

La presente proposta si rende necessaria, anche alla luce della deliberazione della Corte dei conti Emilia – Romagna del 12 settembre 2017, la quale, a seguito della richiesta di parere di un Comune del cratere del sisma del 2012, ha negato la possibilità di prevedere agevolazioni della Tosap prossime all'esenzione totale della tassa tali da svuotarne il presupposto impositivo per due ordini di motivi. Il primo risiede nella tassatività dell'elenco delle esenzioni dal pagamento della Tosap di cui all'articolo 49 del d.lgs 507/1993, il quale non consente interpretazioni analogiche o estensive delle previsioni esonerative che si pone come norma eccezionale rispetto alla regola generale. Il secondo riguarda la potestà regolamentare delle province e dei Comuni, prevista dall'art. 52 del d.lgs n.446/1997, che incontra un limite nell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e, la facoltà di introdurre esenzioni diverse da quelle previste dalla normativa Tosap, risulterebbe preclusa all'ente poiché l'esonero dal pagamento del tributo inciderebbe sull'individuazione delle fattispecie imponibili.

L'emendamento consente dunque ai Comuni in questione la possibilità di deliberare l'esonero dal pagamento della Tosap per le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione, al fine di non gravare ulteriormente, dal punto di vista economico, lo svolgimento di attività edilizie connesse alla ricostruzione post-sisma.

ART. 68- RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Incentivo per le intese verticali in ambito regionale**

All'art. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole “di cui al periodo precedente” sono inserite le seguenti

“, peggiorato di un importo pari al 22,728%. La maggiorazione di cui al periodo precedente costituisce copertura degli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione nell'ambito delle intese regionali verticali di cui all'art. 10 della legge n. 243 del 2012, fino ad un importo non superiore a tale maggiorazione. L'allocazione degli spazi finanziari concedibili da ciascuna regione agli enti locali ai sensi del periodo precedente può essere ripartita mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 marzo 2018, anche alla luce delle esigenze manifestatesi nell'ambito delle citate intese regionali.”

Motivazione

La norma proposta, riprendendo la ratio dei patti verticali incentivati implementati negli ultimi anni del Patto di stabilità, delinea un meccanismo volto a coniugare l'ausilio finanziario direttamente riconosciuto al debito regionale con un effetto moltiplicatore a sostegno degli investimenti locali. La misura proposta si giustifica anche in ragione della scarsa consistenza finanziaria fin qui raggiunta dalle intese regionali, in un contesto di elevato overshooting territoriale.

CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE **

Art. 68- Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario**

Al comma 18, aggiungere il seguente periodo: “Al fine di completare il trasferimento dei Centri per l’Impiego in capo alle regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l’impiego sostenute negli anni 2015, 2016, 2017.”

Motivazione

La legge di bilancio fa finalmente chiarezza riguardo al modello di governance che si è venuto a creare nel settore del mercato del lavoro e che ha determinato seri problemi di funzionalità ed efficienza dei Centri per l’impiego di cui le Province e poi le Città metropolitane sono state titolari per oltre 15 anni (la legge n.56/2014 non li ricomprende infatti come è noto tra le funzioni fondamentali) ma che fino ad oggi hanno continuato a gestire in via transitoria.

All’art.68 commi 17 e seguenti, si prevede che il personale delle Città metropolitane e delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l’impiego, è trasferito alle dipendenze della Regione (o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego). Per la copertura di tale personale, il comma 18 prevede un incremento dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario di 220 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Tuttavia, al fine di realizzare l’effettivo trasferimento in capo alle regioni dei Centri per l’Impiego, occorre che lo Stato e le Regioni rimborsino integralmente le risorse anticipate dalle Città metropolitane e dalle Province durante il triennio 2015-2016-2017.

Art. 70

Risorse per province e città metropolitane

All’articolo 70 aggiungere il seguente comma 3 bis

Art. 70 bis Istituzione comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane**

È istituito un comparto autonomo delle città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.

A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all’istituzione delle città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.

Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.

Motivazione

La proposta attiva una sede di raccordo e concertazione delle problematiche specifiche delle Città metropolitane, che sono inoltre designate quale comparto autonomo nell'ambito delle Pubbliche amministrazioni. Si intende così permettere una riflessione di adeguato livello politico e tecnico sulle grandi aree urbane del Paese e sulle soluzioni da individuare per la completa attuazione della legge 56 del 2014, che ha attribuito ai nuovi enti di governo urbano compiti di rilievo in un contesto contraddittorio quanto a dotazione di risorse e di strumenti operativi.

Art. 70

Risorse per province e città metropolitane

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente 70 bis

Art. 70 bis Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri**

1. All'art. 18 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole "Per gli esercizi 2017 e 2018;

b) al comma 1, lettera a) la parole "per la sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017.

Motivazione

La norma proposta (comma 1) permette di estendere al 2018 due delle misure straordinarie recate dal dl n. 50 del 2017: facoltà di predisporre il solo bilancio annuale e disponibilità degli avanzi liberi e destinati per il mantenimento dell'equilibrio finanziario.

Con il comma 2 viene ripresa la norma già prevista per il 2017 (co 441 della legge di bilancio), prevedendo per le province e le città metropolitane la possibilità di rinegoziare i mutui in essere, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Con il comma 3 viene altresì ripresa la possibilità di svincolo di quote di avanzo da trasferimenti regionali vincolati.

Art. 70

Risorse per province e città metropolitane

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente 70 bis

Art. 70 bis Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate**

Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

- a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
- b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.

Motivazione

La norma permette alle Città metropolitane, in via straordinaria anche per il 2018, di utilizzare in modo più libero quote di proventi attualmente vincolati dalla legge alla riduzione del debito (10% dei proventi da alienazione di immobili) e ad alcune voci di spesa riguardanti la viabilità e il controllo stradale (proventi da sanzioni al Codice della strada), anche attraverso svincolo di quote già confluite nell'avanzo di amministrazione.

Con la lettera c) si permette, quale misura eccezionale per il solo anno 2018, di disporre dei proventi delle alienazioni patrimoniali immobiliari ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio corrente. Tale dispositivo agisce eccezionalmente, in deroga agli obblighi ordinari di impiego di tali proventi per estinzione di debito o impieghi di parte capitale.

Art. 70

Risorse per province e città metropolitane

Integrazione delle risorse delle Città metropolitane ai fini del finanziamento delle funzioni fondamentali e del raggiungimento degli equilibri finanziari **

All'articolo 70, comma 1, le parole "352 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "472 milioni di euro" e le parole "82 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "202 milioni di euro"

Motivazione

Gli effetti prodotti dalle manovre di finanza pubblica sul comparto delle città metropolitane hanno prodotto una eccessiva contrazione delle risorse disponibili per l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni fondamentali attribuite dalla L. 56/2014. Già dal 2015 le città metropolitane hanno potuto raggiungere gli equilibri finanziari solo grazie alle misure straordinarie di volta in volta emanate dal Governo e dal Parlamento, spesso approvando bilanci limitati alla singola annualità. L'incremento delle risorse proposto per il 2018, unitamente al venir meno dell'applicazione del taglio stabilito dal dl 66/2014, a decorrere dal 2019, permette di ridare una prospettiva pluriennale all'azione delle Città metropolitane nelle funzioni fondamentali, dalle manutenzioni di strade e scuole alla capacità di programmazione degli investimenti.

Art. 70

Risorse per province e città metropolitane

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente 70 bis

Art. 70 bis Revisione della sanzione ex articolo 39 del dl 50/2017 - Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite**

Il comma 1 dell'articolo 39 del decreto legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 è così sostituito:

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2018-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, nonché del segretario generale, del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile apicale dell'ufficio preposto ai rapporti con gli enti locali, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 39 è abrogato.

Motivazione

La decurtazione del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale in caso di mancata erogazione delle risorse a ciascuna provincia e città metropolitana per l'esercizio delle funzioni alle stesse trasferite non può tradursi in un conseguente taglio delle Regioni ai trasferimenti del medesimo Fondo ai Comuni e – più in generale agli enti locali beneficiari. Si propone invece, nella fattispecie indicata, e in analogia a quanto previsto per i Comuni in caso di mancato conseguimento dei saldi di bilancio, di decurtare una quota pari al 30 per cento delle indennità dei Consiglieri e componenti delle Giunte Regionali.

Art. 70

Risorse per province e città metropolitane

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente 70 bis

Art. 70 bis Assunzioni nelle Città Metropolitane**

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Motivazione

Le Città metropolitane hanno affrontato nel biennio 2015-2016 il complesso processo di riduzione degli organici e di ristrutturazione organizzativa in attuazione della legge n. 190/2014, riducendo i propri organici sino al 40%. Si chiede di consentire alle Città metropolitane un turn over al 100% alla luce della forte contrazione degli organici nel rispetto del limite finanziario derivante dalla riduzione della dotazione organica consolidata.

Art. 70

Risorse per province e città metropolitane

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente 70 bis

Art. 70 bis Estinzione anticipata dei mutui delle Città metropolitane**

All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:

"1-bis. Il Fondo di cui al comma precedente è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 destinati all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Città metropolitane."

Motivazione

Il peso del debito rappresenta un fattore di rigidità dei bilanci che appesantisce la gestione finanziaria degli enti locali e ostacola il rilancio degli investimenti.

L'art. 9-ter nel dl 113/2016, che istituisce un fondo finalizzato all'attenuazione degli indennizzi da estinzione anticipata dei mutui, rappresenta un importante segnale di attenzione al problema, che rischia tuttavia una misura non sufficiente, sia per l'esiguità delle risorse finanziarie dedicate, sia per la necessità di finanziare con avanzi di amministrazione non sempre disponibili l'estinzione del debito più oneroso.

Nelle more di più incisivi provvedimenti di ristrutturazione del debito richiesti dall'ANCI, la norma mira a ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento delle Città metropolitane, anche al fine di favorire la sostituzione di vecchio debito con nuovo debito a tassi di mercato più favorevoli.

Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti**

Dopo l'art. 70, è inserito il seguente articolo:

Art. 70-bis – Addizionale delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n.350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30% dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città

metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

Motivazione

L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria degli enti di area vasta ha pesantemente coinvolto l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.

La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed

aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

Il riparto dell'entrata tra le Città metropolitane viene articolato in due quote, la prima (60% dell'incasso) direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito, la seconda in base ad accordo presso la Conferenza Stato-Città, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali.

Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai siti portuali ed aeroportuali non facenti parte del territorio della città metropolitana, ma collocati nell'ambito del più vasto territorio regionale, in considerazione delle capacità attrattive della città metropolitana e della diseguale distribuzione territoriale di porti ed aeroporti. Parte dell'entrata determinatasi per effetto del nuovo tributo viene riassegnata al Comune ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale per essere impiegata per il finanziamento della manutenzione delle opere pubbliche connesse con l'attrattività turistica e con la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

ART. 71 – INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

Stabilizzazione del Fondo IMU-Tasi

All'articolo 71 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 15, le parole “Per l'anno 2018” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 2018”;
- b) il comma 16 è abolito.

Motivazione

Tra il 2014 e il 2017 i decreti integrativi succedutisi alle rispettive leggi finanziarie o di bilancio hanno riconosciuto ai Comuni un importo dovuto a ristoro dei minori gettiti derivanti dall'introduzione della TASI nel 2014 ed dai criteri restrittivi di determinazione delle aliquote. Tale importo è stato inizialmente fissato in 625 milioni di euro e poi progressivamente ridotto fino ai 300 milioni di euro per il 2017. La proposta normativa stabilizza l'erogazione in questione, pur nella misura ridotta di 300 milioni di euro, consolidandola a regime, a decorrere dal 2018. Con l'abolizione del comma 16, l'assegnazione in questione viene inoltre inclusa tra le voci computabili anche ai fini del calcolo del saldo finale di competenza.

La norma necessita di copertura finanziaria.

Ulteriori misure a sostegno degli investimenti locali

All'art. 71 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole “del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti parole “del 20 febbraio di ciascun anno”;

- b) al comma 3, le parole “entro il 31 marzo 2018 per l’anno 2018, del 31 ottobre 2018 per l’anno 2019 e del 31 ottobre 2019 per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti parole “entro il 31 marzo di ciascun anno”;
- c) al comma 6 le parole “il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 2020, il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “il 20 per cento entro il 15 aprile di ciascun anno, il 60 per cento entro il 30 novembre di ciascun anno”;

Motivazione

La norma proposta modifica, alle lettere a), b) e c), la tempistica prevista per la richiesta e la successiva assegnazione dei contributi previsti dall’art. 71 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

In particolare, si ritiene che la richiesta di contributo non possa essere anticipata all’anno precedente quello cui si riferisce il contributo (entro settembre 2018 occorrerebbe fare la richiesta per l’anno 2019), in un momento anche anteriore all’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e dell’aggiornamento del piano delle opere pubbliche, nonché prima dell’approvazione della legge di bilancio che spesso contiene norme di rilievo in materia di gestione finanziaria degli enti locali.

Conseguentemente alla fissazione del nuovo termine sono modificate anche le date di assegnazione dei contributi (lettera b) e di erogazione degli stessi (lettera c). Il processo si conclude comunque entro termini coerenti per l’avvio delle opere (primo trimestre dell’anno).

Art. 71 - Integrazione fondo piccoli comuni**

All’art. 71, comma 10, primo periodo, sostituire le parole “10 milioni” con le seguenti parole “50 milioni”

Motivazione

L’importo previsto dalla norma non risulta idoneo a soddisfare le esigenze di interventi previsti dal comma in oggetto per i comuni sotto i 5000 abitanti.

Dopo l’articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo **

1. Per l’anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40% sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95% del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengono necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

Motivazione

L'orientamento al mantenimento per il terzo anno consecutivo del blocco degli aumenti del prelievo tributario degli enti territoriali rende necessaria una pausa nella progressione della perequazione e l'avvio di un fondo perequativo "verticale" cioè finanziato dallo Stato. Al tempo stesso, nel corso dell'analisi degli effetti della variazione metodologica delle capacità fiscali comunali, sono emersi diversi elementi problematici che accentuano l'esigenza di una più approfondita analisi degli effetti della perequazione nel suo complesso.

La norma proposta punta all'avvio di un nucleo di perequazione sostenuta con risorse statali anziché confinata alla mera redistribuzione di risorse provenienti dall'IMU comunale, come è attualmente.

La proposta prevede altresì il blocco per il 2018 dell'incremento della quota di perequazione (attualmente prevista dal 40 al 55% delle risorse) e delle revisioni dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, unitamente all'avvio di un esame a tutto campo degli effetti della perequazione e degli eventuali correttivi da apportare, anche in relazione alle ipotesi di applicazione di misure di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali.

Art. 71

Interventi a favore dei Comuni

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari **

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015."

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio-31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2018, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

Motivazione

Con il comma 1 sono modificate le modalità e gli importi relativi al riconoscimento delle somme spettanti a titolo di contributo a rimborso delle spese dei Comuni sedi di uffici giudiziari. Le recenti ordinanze sospensive e sentenze di merito a seguito di ricorsi comunali avanti la giustizia amministrativa rivelano la difficoltà di regolare la questione sulla base di fondi insufficienti, ignorando le spese sostenute dagli enti nel 2015 (gennaio-agosto) e con una rateazione trentennale. Inoltre le ordinanze sospensive emanate dal TAR Lazio su ricorsi di diversi Comuni, pur non entrando nel merito delle somme dovute, dichiarano l'illegittimità del DPCM 10 marzo 2017 nella parte in cui richiede quale condizione per l'ammissione al contributo la rinuncia a qualsiasi contenzioso per "evidente lesione del diritto di difesa". La norma, pertanto, elimina tale condizione e considera come erogate in acconto le somme attualmente determinate dal DPCM in questione, aumentando la dotazione disponibile per il contributo di un importo di 200 milioni di euro ripartito in tre annualità, da assegnare ai comuni coinvolti con un apposito DPCM.

Il comma 2 detta le modalità di contabilizzazione delle somme che i Comuni hanno sostenuto per il funzionamento degli uffici giudiziari per il periodo e che saranno rimborsate in un arco temporale pluriennale, permettendo il graduale assorbimento delle somme a residuo eccedenti l'ammontare del contributo riconosciuto.

Il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - paragrafo 3.6, lettera c) - afferma che "per quanto riguarda, in particolare, i contributi del Ministero della

giustizia per gli uffici giudiziari, l'accertamento è effettuato sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero della Giustizia, a seguito dell'esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente o nell'ultimo esercizio in cui il Ministero della giustizia ha erogato il contributo a favore del comune (...)".

Conseguentemente, in assenza di comunicazione ministeriale in ordine all'importo del credito, numerosi enti hanno già legittimamente accertato, di anno in anno, una quota (sino al limite massimo del 70%) di tale ristoro.

L'indicazione di una diversa esigibilità delle somme, per effetto della sopravvenuta rateizzazione pluriennale, comporterebbe la necessità di cancellare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, le somme già accertate ma non riscosse, causando situazioni di potenziale disavanzo, nonostante i corrispondenti accertamenti siano stati precedentemente assunti nel pieno rispetto dei principi contabili.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71-bis. Fondo per contenziosi da sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

1. All'art. 4, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "2016-2019" sono sostituite dalle seguenti "2016-2017 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019";
- b) dopo le parole "spese di ammontare complessivo superiore" sono aggiunte le seguenti parole ",nel biennio 2016-2017,";
- c) dopo le parole "media degli ultimi tre rendiconti approvati" sono aggiunte le seguenti parole "e superiore, nel biennio 2018-2019, al 30 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati";
- d) dopo le parole "data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti parole "per il biennio 2016-2017 ed entro il 31 dicembre 2017 per il biennio 2018-2019".

Motivazione

L'attuale previsione del fondo a sostegno dei contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti contenuta nel decreto legge 113/2016 non fornisce una vera soluzione al problema, sia a causa di uno stanziamento piuttosto esiguo (20 milioni annui), sia per i requisiti, ritenuti molto restrittivi, per l'accesso a tale fondo (incidenza del debito da sentenza superiore al 50% delle spese correnti, e limitazione alle sentenze o ad accordi transattivi connessi verificatisi entro il 21 agosto 2016). La norma proposta prevede, per il biennio 2018-2019, un incremento di tale fondo (a 40 milioni di euro annui) ed una minore incidenza del debito da sentenza sul totale delle spese correnti (che deve essere superiore al 30% anziché al 50%). Infine, a tale fondo potranno accedere i Comuni le cui sentenze o accordi transattivi si sono verificati entro il 31 dicembre 2017 (per il biennio 2018-2019).

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71-bis. Snellimento riconoscimento dei debiti fuori bilancio**

Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

“1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.”

Motivazione

La proposta emendativa ha lo scopo di accelerare i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Infatti, si tratta molto spesso di fattispecie risalenti nel tempo, riferiti a periodi antecedenti a quelli del mandato amministrativo dei consiglieri comunali che sono chiamati a riconoscere tali spese.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Ristrutturazione del debito degli enti territoriali**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
 - b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.
6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Motivazione

La ristrutturazione del debito cui alla presente proposta riprende i dispositivi già applicati al debito delle Regioni di cui all'art. 45 del dl 66/2014. In particolare, la norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nonché i prestiti obbligazionari in essere, ad un tasso di riferimento coerente con i BPT pluriennali.

La norma proposta circoscrive la possibilità di effettuare la ristrutturazione del debito per i soli mutui che alla data del 31 dicembre 2017 hanno una vita residua pari o superiore a 5 anni e un importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze, oppure una vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

Il termine per la richiesta di ristrutturazione dei mutui è fissato al 30 aprile 2018, sulla base di un decreto attuativo da emanarsi entro il 20 marzo.

IN SUBORDINE - Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Riduzione del peso del debito degli enti locali**

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

Motivazione

Il peso del debito rappresenta un fattore di rigidità dei bilanci che appesantisce la gestione finanziaria degli enti locali e ostacola il rilancio degli investimenti.

L'art. 9-ter nel dl 113/2016, che istituisce un fondo finalizzato all'attenuazione degli indennizzi da estinzione anticipata dei mutui, rappresenta un primo importante segnale di attenzione al problema, che rischia tuttavia una misura non sufficiente, sia per l'esiguità delle risorse finanziarie dedicate, sia per la necessità di finanziare con avanzi di amministrazione non sempre disponibili l'estinzione del debito più oneroso.

La norma proposta mira ad agevolare la ristrutturazione del debito e a conferire maggior efficacia al dispositivo previsto dall'art. 9-ter del dl 113/2016.

*Il **comma 1** consente agli enti locali di poter estinguere anticipatamente i vecchi mutui mediante l'accensione di nuovi mutui, purché l'operazione si traduca in una riduzione delle passività totali dell'ente; con il **comma 2** si introduce una deroga all'attuale disciplina relativa alla ristrutturazione del debito che prevede, in via ordinaria, l'inserimento delle penali nel computo dei valori dei flussi delle nuove passività; con il **comma 3** vengono infine escluse dalle poste passive del saldo di competenza le spese sostenute per il pagamento degli indennizzi da estinzione anticipata non coperte dal contributo statale di cui all'art 9-ter del dl 113/2016.*

***Il comma 4 introduce, in alternativa,** la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 12% sul complesso delle entrate correnti.*

I Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15 nonché caratterizzati da bilanci strutturalmente rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità.

Con la norma in questione, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti dell'ente, il relativo pagamento viene differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio. Ad esempio, le rate in scadenza nel 2018 saranno poste in pagamento nel primo anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2019 nel secondo anno successivo.

La copertura finanziaria (20 mln. di euro annui per il biennio 2018-19) per la maggior quota di interessi derivante dal differimento dei pagamenti, è ottenuta mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al dl n. 282 del 2004 (art. 10, co.5).

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti da rinegoziazione dei mutui**

All'art. 1 c. 440 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole "Per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"

Motivazione

La proposta mira, in continuità con il triennio 2015-2017, a prorogare anche al 2018 la possibilità di utilizzare liberamente i risparmi di linea capitale derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui, in deroga alla normativa in base alla quale tali risparmi dovrebbero essere destinati esclusivamente alla spesa in conto capitale

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71-bis. Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione**

All'articolo 71 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

16-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole "**Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019**".

16-ter. All'art. 1, c. 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle parole "**A decorrere dal 1° gennaio 2020**" e, dopo le parole "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "**e a spese di progettazione per opere pubbliche**".

Motivazione

Con il comma 16-bis viene estesa al 2018 e 2019 la possibilità per i Comuni di utilizzare il 100 per cento dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni in materia di edilizia di cui al DPR 380/2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, oltre che per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Conseguentemente il comma 2 proroga la decorrenza della nuova formulazione recata dalla legge di bilancio 2017 dal 2018 al 2020, estendendo altresì in modo stabile la destinazione dei proventi in questione anche alle spese di progettazione delle opere pubbliche, al fine di favorire l'autofinanziamento delle spese di progettazione.

IN SUBORDINE:

All'art. 1, c. 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole "**e a spese di progettazione per opere pubbliche**".

Motivazione

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici, e in particolare l'autofinanziamento delle spese di progettazione, la proposta estende stabilmente la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia di edilizia anche alle spese di progettazione delle opere pubbliche.

**Art. 71, comma 10 bis – Interventi a favore dei piccoli comuni- Fondo legge
158/2017****

All'articolo 71, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

comma 10 bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in considerazione della necessità di dare certezza all'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 2017, n.158 pubblicata sulla G.U. del 2 novembre 2017.

**Art. 71, comma 11-bis - Decorrenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

11-bis. Al comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".
- dopo le parole "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo:

"A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio."

Motivazione

La proposta emendativa mira a superare il vulnus interpretativo relativo all'anno di decorrenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Il comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede infatti che, per l'adozione del piano di riequilibrio, gli enti abbiano a disposizione fino a 90 giorni dall'esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Non è raro, pertanto, che l'adesione alla procedura di riequilibrio e l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte dell'ente locale non vengano deliberati nello stesso esercizio. Ciò determina incertezza rispetto a quale anno debba essere considerato come "quello in corso" ai fini della decorrenza dei dieci anni, ovvero del massimo arco temporale a disposizione degli enti per realizzare il riequilibrio. Inoltre, il perfezionamento dell'iter per l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti richiede mediamente non meno di 6 mesi dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio: gli enti hanno infatti a disposizione fino a 90 giorni per l'adozione del piano e fino a 10 giorni per la relativa trasmissione alla Corte dei Conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), la quale ha a disposizione fino a 60 giorni per concludere l'istruttoria, dalla cui trasmissione decorrono i 30 giorni a disposizione della Corte per deliberare in merito all'adozione/diniego del Piano. Infine, mentre il primo termine (adozione del piano entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio) è, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, perentorio per gli enti locali, i termini per la conclusione dell'istruttoria da parte della Cosfel e quelli per la delibera di approvazione/diniego da parte della Corte sono ordinatori (art. 243-quater, commi 1 e 3), e possono dilatarsi a seguito di eventuali richieste istruttorie.

Pertanto, la proposta emendativa chiarisce che l'anno di decorrenza del piano sia quello in cui l'ente ha adottato la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, a meno che quest'ultima non sia intervenuta nel secondo semestre dell'esercizio. In quest'ultimo caso, per le motivazioni espresse in precedenza, la proposta prevede che l'anno di decorrenza del Piano sia quello di adozione dello stesso e non della delibera di cui all'art. 243-bis, comma 1.

PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO - PREDISSESTO

Articolo 71

Interventi a favore dei comuni

Art. 71, comma 11 bis Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario**

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11. bis . All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che

siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 Marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.”

Motivazione

La proposta integra l'articolo 243-bis del TUEL prevedendo la possibilità di applicare accordi di rateizzazione su debiti fiscali e previdenziali relative alla posizione dell'Ente e delle aziende e società controllate e consentendo una rateizzazione massima estesa a venticinque anni. La norma rende più sostenibile il riequilibrio finanziario degli Enti locali e favorisce la capacità di riscossione delle agenzie fiscali e previdenziali, garantendo tramite i piani di riequilibrio certezza e liquidità a crediti spesso in contenzioso o di difficile esigibilità.

La norma, risolvendo una evidente asimmetria ordinamentale, prevede che gli Enti in riequilibrio finanziario ai sensi degli artt. 243-bis e segg. del TUEL, analogamente a quanto previsto per gli enti dissestati, possano proporre accordi di rateizzazione alle agenzie fiscali e previdenziali, secondo le condizioni previste nell'ordinamento per le aziende in procedura concordataria e con un orizzonte temporale massimo di venticinque anni, includendo nello schema di rateizzazione il debito erariale o previdenziale delle società controllate dallo stesso Ente. Le agenzie fiscali o previdenziali non hanno obbligo di accogliere le proposte, che potranno essere valutate caso per caso secondo opportunità.

Gli accordi di rateizzazione avranno efficacia solo in caso di approvazione del piano di riequilibrio da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti, con ciò garantendo la sostenibilità effettiva della rateizzazione. Su questa base, a maggior garanzia delle agenzie, le somme relative agli accordi sono oggetto di vincolo al tesoriere fino al soddisfo del debito. Il percorso del riequilibrio finanziario è altresì vigilato dalla Corte dei Conti sulla base delle norme vigenti, al fine di monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi e intervenire con misure di aggiustamento, ove necessario. Gli Enti in procedura di riequilibrio sono allo stato

meno di 200 e solo una piccola minoranza di questi (gli Enti di più grande dimensione) è interessata da esposizione ascrivibile alle società partecipate e controllate.

Articolo 71 Interventi a favore dei comuni

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

Art. 71, comma 11 bis. Ulteriore utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. **

11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio.

Motivazione

Si propone di consentire un nuovo accesso al Fondo di rotazione anche per gli enti in riequilibrio che già abbiano utilizzato tale risorsa, in presenza di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera A TUEL di importo particolarmente rilevante (si propone la soglia di 5 milioni di euro). Si propone di reiterare la disposizione dell'art. 43 del D.L. 133/2014 che consentiva l'utilizzo delle entrate da Fondo di rotazione per assicurare copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio.

Art. 71, comma 11-bis. Anticipazioni di tesoreria **

All'articolo 71, aggiungere il seguente comma 11 bis:

11-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "sino alla data del 31 dicembre 2018".

Motivazione

Si chiede la proroga al 31 dicembre 2018 dell'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 71 Interventi a favore dei comuni

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71-bis- Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2017**

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, con una dotazione di **XX** milioni di euro per il 2018 e **XXXX** milioni di euro per il 2019. Agli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 entro il 30 giugno 2017 è assegnata priorità nell'assegnazione delle risorse di cui al periodo precedente.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

- a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
- b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2017, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 possono riformulare o rimodulare il relativo piano di riequilibrio tenendo conto della concessione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1. In tal caso, l'accertamento del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 7 dell'art. 243-quater del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 riguarda esclusivamente le eventuali violazioni relative al piano rimodulato o riformulato ai sensi del periodo precedente.

Motivazione

Nonostante le ripetute operazioni di sostegno per l'assorbimento dei debiti commerciali esistenti presso il sistema degli enti locali, la situazione permane critica per una fascia di enti in più difficili condizioni di liquidità. Queste difficoltà mettono a rischio la posizione dell'Italia con riferimento al rispetto delle norme comunitarie in materia di pagamenti delle

pubbliche amministrazioni, che sono oggetto di verifica periodica da parte della Commissione europea.

La norma proposta, reiterando la precedente esperienza dei decreti legge n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014, permette di rafforzare il dispositivo di sostegno al pagamento di debiti commerciali pregressi, prevedendo una priorità di assegnazione delle risorse a favore degli enti che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario entro il 30 giugno 2017 (enti in pre-dissesto).

Il comma 4 stabilisce inoltre che per gli enti in pre-dissesto che, a seguito dell'anticipazione di liquidità di cui alla norma proposta, hanno rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio pluriennale, l'attività di verifica e controllo da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti circa gravi e reiterate violazioni degli obiettivi intermedi fissati si riferisce al piano così rimodulato o riformulato.

Articolo 71 Interventi a favore dei comuni

Art. 71, comma 11 bis- Ampliamento della possibilità di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio **

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. Il comma 714 della legge 208/2015 è sostituito dal seguente:

“714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso.”

Motivazione

La nuova formulazione del comma 714 propone l'eliminazione del trattamento distonico che la norma riserva agli enti coinvolti nella sperimentazione rispetto a quelli non coinvolti. Viene quindi riproposta la norma originariamente contenuta nell'articolo 1 comma 714 della L. 208/2015, eliminando qualsiasi riferimento alla certificazione sul rispetto dei tempi di pagamento, che costituisce una delle condizioni che normalmente rientrano nell'ambito delle azioni di risanamento che un ente in riequilibrio fronteggia nell'intero arco di durata del piano e che quindi potrebbe essere raggiungibile al termine del piano stesso. In questo modo, si stabilisce in maniera chiara che per gli enti in riequilibrio sussiste un unico disavanzo, che va spalmato su 30 anni, a decorrere dall'anno nel quale è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui. Tale durata appare anche maggiormente coerente

con l'arco temporale di durata della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del D.L. n. 35/2013.

Art. 71, comma 11 bis- Contabilizzazione anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali**

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole "legge 6 giugno 2013, n. 64," sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,"

L'articolo 2 comma 6 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

Motivazione

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del dl 78/2015, che ha conferito agli enti locali la possibilità di destinare l'anticipazione di liquidità di cui al dl 35/2013, "ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione", si propone di prevedere un'analogia disposizione per il fondo costituito per la restituzione dell'anticipazione erogata ai sensi dell'art. 243-ter del TUEL, tenuto conto che si tratta di un istituto sostanzialmente sovrapponibile al precedente, fatta eccezione per l'assenza di interessi passivi e per il diverso soggetto erogante.

Si ritiene necessaria una norma interpretativa sull'utilizzo del Fondo Anticipazione Liquidità (FAL) al finanziamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che faccia chiarezza a seguito delle contrastanti interpretazioni intervenute in questi anni.

Articolo 71

Interventi a favore dei comuni

Art. 71, comma 11 bis- Rimodulazione straordinaria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale**

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. Dopo l'art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

“7-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Negli anni si sono stratificati interventi che hanno modificato l'assetto normativo originario a presidio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il tratto comune che ha contraddistinto le modifiche è quello della mancanza di una visione d'insieme: interventi volti a regolamentare in maniera differente e, a volte, contraddittoria, singoli aspetti della procedura di riequilibrio, sancendo in alcuni casi disparità di trattamento tra enti.

La situazione si è poi complicata ulteriormente a partire dal 2015, anno nel quale è entrato in vigore il nuovo sistema di contabilità. Il Legislatore non si è dato carico di procedere al coordinamento delle norme in tema di riequilibrio finanziario pluriennale con le nuove regole di contabilità, mettendo gli enti in riequilibrio, già di per sé zavorrati da una complessa manovra di risanamento articolata su diversi anni, sullo stesso piano di enti in salute, maggiormente in grado di poter dare attuazione alle stringenti regole introdotte dal D. Lgs. 118/2011.

Pertanto, al fine di recepire le modifiche normative intervenute e quelle proposte dalla presente norma, si propone di dare organicità non solo alla disciplina ma anche alla coerenza stessa dei piani di riequilibrio, si propone una revisione “straordinaria” dei piani di riequilibrio pluriennale, in modo che l'universalità degli enti in predissesto possa procedere, in occasione dell'approvazione del rendiconto per l'anno 2017, ad una rimodulazione del piano di riequilibrio, con conseguente possibilità di utilizzare il periodo residuo di recupero del disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per il passaggio al nuovo sistema contabile, per recuperare il disavanzo complessivo accertato nel 2017. Tale rimodulazione potrà assorbire anche l'eventuale piano di rientro già in corso ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 267/2000.

All'articolo 71, aggiungere il comma 11-bis.

Recupero quote di disavanzo non ripianate nel corso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**

11-bis. Gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale, ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 188 del D.Lgs. 267 del 2000, possono ripianare le quote di disavanzo di amministrazione, non recuperate, negli esercizi successivi inclusi nel periodo di durata residua del piano, anche oltre la durata della consiliatura.

Motivazione

Per agevolare il percorso di riequilibrio degli enti locali, in presenza di quote di disavanzo non recuperate nel corso del piano stesso, si propone di consentire la rimodulazione della imputazione delle quote di rientro dal disavanzo sui residui anni di durata del piano stesso. In tal modo si intende rendere più flessibile per gli enti in riequilibrio le procedure di recupero previste dall'art. 118 del TUEL.

All'articolo 71, aggiungere il comma 11-bis.

Sospensione dell'avvio della procedura di dissesto guidato **

Articolo 71 Interventi a favore dei comuni

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. Dopo l'art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

“7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti.”

Motivazione

Sempre al fine di assicurare la coerenza e l'omogeneità dei piani di riequilibrio, occorre prevedere la disapplicazione, con riferimento al quinquennio 2013-2017, della disposizione di cui all'articolo 243-quater, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, limitatamente alla possibilità, da parte della competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, di attivare la procedura di “dissesto guidato” di cui all'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 149/2011, in presenza di accertato grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano.

Articolo 71 **Interventi a favore dei comuni**

Interventi a favore dei comuni- Unioni**

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208, all'articolo1, comma 17 lettera b), sostituire le parole “*non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni*” con le seguenti parole: “*non inferiore a **40 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni*”.

Motivazione

In attesa del riordino della normativa in tema di gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, lo sviluppo di tali processi è ad oggi sostenuto a tutti i livelli istituzionali. Le Unioni di Comuni che ad oggi risultano costituite sono 536 e testimoniano la volontà di cooperare in rete tra circa 3100 Comuni nonostante l'incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe. L'emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza dei contributi statali in tal senso. Parallelamente è auspicabile che siano apportati i necessari miglioramenti alla normativa di riferimento come sostenuto da ANCI con le relative proposte di emendamento presentate.

TESORERIA

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis. Trattamento anticipazioni di tesoreria in caso di dissesto**

“4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

“3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.”

Motivazione

L'anticipazione concessa agli enti che dichiarano il dissesto ai sensi della normativa vigente (parte II, titolo VIII del TUEL) è sottoposta ad una disciplina che ne comporta l'inclusione nella massa passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione (OSL), con incertezza circa i tempi ed il quantum di un suo rientro.

Tale assetto non appare confacente con il peculiare istituto dell'anticipazione. Sussiste infatti un precipuo obbligo di legge che impone al tesoriere, in ogni momento dell'esercizio

ed in modo sostanzialmente automatico, di concedere l'anticipazione; la stessa infatti non è considerata indebitamento e rappresenta un mezzo di finanziamento destinato a fronteggiare momentanee esigenze di cassa, non potendo costituire in nessun caso risorsa aggiuntiva per gli enti. In linea con tale impostazione l'anticipazione ha caratteristiche di elasticità nei rientri e negli utilizzi; deve, infatti, essere estinta con le prime entrate disponibili ed essere riattivata ogni qualvolta si presenti una nuova situazione di momentanea esigenza di cassa.

La modifica proposta si pone l'obiettivo di escludere dal piano di rilevazione della massa passiva degli enti in dissesto l'anticipazione di tesoreria maturata entro il 31 dicembre dell'anno precedente evitando che il tesoriere sia esposto ad un rischio economico improprio per circostanze a lui non imputabili e non ipotizzabili ad inizio rapporto, rischio che esplica i propri effetti sui servizi di tesoreria svolti nei confronti della generalità degli enti locali.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis-Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie

Al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – “Condizioni di legittimità dei pagamenti” sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.

Motivazione

I due interventi abrogativi sono finalizzati a razionalizzare la normativa inerente il servizio di tesoreria di cui al TUEL eliminando la funzione, ormai non più rispondente ad una effettiva esigenza tenuto anche conto dell'evoluzione del contesto di riferimento, di “controllo” del tesoriere sul rispetto da parte dell'ente dei limiti di bilancio ovvero dei limiti posti dall'elenco dei residui in relazione ai pagamenti disposti con regolare ordinativo.

L'eliminazione di tale controllo non incide sulle prescrizioni del TUEL con riferimento al ruolo, funzioni e responsabilità del tesoriere per il quale rimangono applicabili tutte le disposizioni previste dal TUEL, comprese quelle relative agli obblighi di sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti in qualità di agenti contabili.

Le prime disposizioni che si intendono abrogare dispongono, che “i pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per conto terzi; a tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive” e che “il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere”.

La seconda disposizione, direttamente e funzionalmente collegata a quelle citate, prevede che tra gli allegati al conto di cassa del tesoriere (trasmesso annualmente all'ente e, tramite questi, alla Corte dei conti), vi siano, tra gli altri, “gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi”.

Si ritiene che l'eliminazione di questo specifico elemento di "controllo" sugli enti trovi ragioni di principio oltre che di carattere sostanziale.

Si osserva infatti che un controllo di tale tipo, diversamente di quello meramente formale volto a verificare la sussistenza di tutti gli elementi essenziali del mandato (controllo svolto in automatico dalla procedura nelle ipotesi di ordinativi informatici) presuppone un controllo ispettivo del terzo pagatore, incaricato dell'ultima fase della spesa, sull'operato dell'ente partendo dal presupposto che detto ente abbia potuto agire senza tener conto (nei numerosi passaggi procedurali di regolarità tecnica e contabile sanciti dalla legge) delle stringenti regole, dei principi fondanti e delle delicate responsabilità connesse all'impegno della spesa e alla liquidazione ed ordinazione del pagamento. Per la primaria fase dell'impegno, basti pensare che le relative deliberazioni sono nulle ove manchi l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; si consideri, altresì che l'organo di revisione e svolge, fra l'altro, la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all'effettuazione delle spese

Un controllo così invasivo, quale quello che si intende superare, svolto da un soggetto terzo e non riconducibile – nel senso anzidetto - ad un controllo meramente formale, appare dunque rispondente a logiche non più conciliabili con il contesto di autonomia sempre più ampia attribuita agli enti di cui al TUEL, i quali da tempo non soggiacciono più ad alcun controllo esterno di merito e di legittimità ma trovano al loro interno i naturali presidi procedurali per un corretto agire amministrativo.

Sotto il profilo sostanziale si rileva inoltre che le ipotesi di blocco di un pagamento da parte del tesoriere per incapienza di bilancio sono rare e per lo più motivate da un difetto temporale nella trasmissione di variazioni regolarmente assunte.

Tale stato di cose non giustifica il mantenimento di un assetto che appare ridondante rispetto alle effettive esigenze connesse ai servizi della specie e rende ormai improcrastinabile un intervento normativo che razionalizzi in modo efficace ed economico i servizi stessi. L'introduzione del sistema SIOPE, con le incombenze attribuite ai tesoriere in merito alla gestione dei nuovi codici gestionali e al trasferimento giornaliero delle informazioni, rende ancora più evidente uno scenario nel quale non ha più ragion d'essere la struttura classica del controllo di bilancio da parte del tesoriere.

TARI E TRIBUTI COMUNALI

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis-Rifiuti – applicabilità della parte fissa della Tari e della tariffa puntuale (Tarip) alle attività deassimilate.

Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale»

Motivazione

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico dovrebbero emanare entro la fine del corrente anno il decreto previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 152 del 2006, anche a seguito della sollecitazione di cui alla sentenza n. 4611/2017 del Tar Lazio.

La bozza del decreto prevede una forte limitazione delle superfici assoggettabili e senza un intervento normativo che salvaguardi la parte fissa della tariffa si determinerebbe un aumento ingiustificato della tariffa per le altre utenze, sia domestiche che non domestiche, mediamente superiore al 30%.

Peraltro, appare coerente con il sistema di gestione dei rifiuti il mantenimento della quota fissa della Tari, sia tributaria che corrispettiva, in quanto tale componente mira a coprire i costi indivisibili del servizio, individuabili nello spazzamento delle strade e nei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti, necessari per il mantenimento del decoro e dell'igiene urbana.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis- Rifiuti - Proroga dell'applicazione dei fabbisogni standard alle spese per il servizio rifiuti**

All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n.147 le parole "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole "A partire dal 2019".

Motivazione

La norma proposta proroga al 2019 la previsione secondo la quale nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti siano considerate le risultanze dei fabbisogni standard.

Va segnalata in proposito la necessità di approfondire ai fini dell'applicazione della norma in questione le analisi che sono svolte nell'ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati per grandi categorie di costo, nonché un congruo periodo di adeguamento dei contratti di servizio con i soggetti gestori, in raccordo con i diversi soggetti che oltre ai Comuni interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis-Rifiuti – Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari**

All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole "e 2017" sono sostituite dalle parole "2017 e 2018".

Motivazione

Al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, la proposta estende anche al 2018 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR n. 158 del 1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Rifiuti- Termine per la deliberazione della Tari

Aggiungere il seguente articolo

“A decorrere dal 2018, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.”

Motivazione

La proposta normativa in questione punta ad assicurare ai Comuni un congruo margine di tempo per l'approvazione delle tariffe Tari che devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'impossibilità di acquisire il piano finanziario di gestione in tempi certi ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis- Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione

Aggiungere il seguente articolo:

“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni”.

Motivazione

L'emendamento proposto recupera in modo esplicito la facoltà regolamentare, già vigente ai fini dell'ICI, recata dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, che la disciplina IMU ha soppresso. La necessità di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, risponde a logiche di efficientamento delle attività che conducono ad una materiale riscossione delle entrate degli enti, fondamentali in un contesto di scarsità di risorse e di diffusi mancati pagamenti da parte dei contribuenti.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis- Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie**

All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.”

Motivazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di “stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”. L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento.

In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Addizionale comunale sui diritti aeroportuali- Salvaguardia dell'entrata propria comunale

All'elenco n.1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

Motivazione

Congiuntamente alla proposta successiva, questa norma ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inclusione della legge istitutiva dell'addizionale comunale diritti di imbarco nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008). In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai Comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'Interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa. Le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che non è stato formalmente abrogato. I ministeri competenti, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Anci in varie sedi tecniche ed istituzionali non hanno considerato la natura di entrata propria dei Comuni tipica dell'addizionale in questione, decurtando anche tale spettanza alla stregua delle altre voci di entrata statale confluite nel fondo costituito con la Legge finanziaria per il 2008. Si ritiene pertanto opportuno che le entrate da addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale tornino nelle casse dei Comuni aventi diritto, senza subire i tagli da legge finanziaria 2008.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali- Ridefinizione procedura di riparto

All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

"A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale

ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.”

Motivazione

La proposta normativa ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni.

Negli ultimi anni infatti il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.

*La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una **più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale**, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.*

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali

All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n.228, terzo periodo la parola “massimo” è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: “La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale.”

Motivazione

Diversi comuni sono interessati dal recupero da parte del Ministero dell'Interno di ingenti somme erogate indebitamente da parte dello stesso Ministero in archi di tempo variabili (fino a un quindicennio), a titolo di contributi per la mobilità del personale statale.

La lunghezza del periodo di riferimento e la dimensione dei recuperi sul bilancio degli enti coinvolti determinano gravi rischi per la tenuta economico-finanziaria dei Comuni, in special modo di quelli di minori dimensioni

Si rende quindi necessaria, in questi ultimi casi, la possibilità di richiedere l'estensione della rateizzazione a 15 anni, per consentire ai Comuni un più ragionevole lasso di tempo per restituire somme indebitamente percepite, pur in presenza – in diversi casi – di comunicazioni da parte dei Comuni che non avevano più in carico il personale originariamente trasferito.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Adeguamento tariffe Cosap

All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1):
 - i. sottopunto I), le parole “lire 1.500 per utenza” sono sostituite dalle parole “2 euro per utenza”;
 - ii. sottopunto II), le parole “lire 1.250 per utenza” sono sostituite dalle parole “1,80 euro per utenza”;
- b) al punto 5) dopo le parole “31 dicembre dell'anno precedente”, aggiungere il seguente periodo: “Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali”.

Motivazione

Le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state determinate vent'anni fa e gli importi previsti nella legge istitutiva del Cosap sono ormai vetusti ed irrisori, considerato che sulle aree concesse alle aziende di erogazione di pubblici servizi, i Comuni devono effettuare costantemente manutenzione ordinaria e straordinaria che comporta l'impegno anche di considerevoli somme.

E' necessario prevedere una revisione degli importi delle tariffe anche al fine di consentire agli enti un'adeguata manutenzione degli spazi e delle aree pubbliche.

Inoltre, molti Comuni lamentano la mancata conoscenza del numero effettivo delle utenze, che si trova nella disponibilità delle sole aziende di erogazione di pubblici servizi, che di fatto non sono tenute a trasmettere agli enti locali informazioni adeguate. La presente proposta prevede pertanto un obbligo da parte delle suddette aziende di trasmettere il numero complessivo delle utenze agli enti richiedenti, ancorché in forma anonima.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E NUOVA CONTABILITÀ

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72 bis. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione**

Al comma 509 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole “, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “, nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito

l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio.”.

Motivazione

La norma introduce una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

Le attuali percentuali di accantonamento a FCDE appaiono troppo incisive, anche alla luce delle limitate risorse a disposizione degli enti locali per la chiusura dei bilanci di previsione, a fronte della crescente domanda di servizi da parte dei cittadini. Va in particolare considerato che l'accantonamento al FCDE incide in misura molto accentuata su un numero relativamente ristretto di Comuni: su 3 miliardi di euro accantonati a fine 2016, circa i due terzi riguardano un migliaio di enti, che rischiano tensioni sugli equilibri di competenza non sostenibili. Per assicurare la sostenibilità dell'accantonamento a FCDE nel bilancio di previsione si ritiene, pertanto, necessario graduare ulteriormente il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione.

Per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, la gradualità viene consentita per la durata del piano, considerato che le misure di risanamento contemplate dai piani di riequilibrio includono proprio misure volte ad aumentare le performance di riscossione.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72 bis. Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) **

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “ 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi” sono sostituite dalle seguenti: “2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi”;
- b) le parole:

“incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X”

sono sostituite dalle seguenti:

“incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X”

- c) le parole “Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.” sono abrogate.

Motivazione

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) incide direttamente sulle politiche di bilancio e fiscali degli enti locali e la sua quantificazione ha implicazioni sensibili su investimenti, pressione fiscale e tariffaria e, in ultima analisi, sulla gestione del bilancio nel suo complesso.

Dopo due anni di applicazione del principio, da più parti è emersa l’esigenza modificare il principio applicato della contabilità finanziaria, anche sulla base di evidenze che dimostrano che il metodo di calcolo del FCDE tende a determinare maggiori accantonamenti in sede di bilancio di previsione rispetto alla definizione della sua consistenza a rendiconto. Il metodo attualmente previsto dai principi contabili, infatti, prevede di considerare il rapporto tra accertamenti ed incassi della sola competenza o quello slittato di un anno all’indietro che comprende la sola riscossione in conto residui nell’anno successivo. Ciò comporta che, in fase di previsione, l’accantonamento sia effettuato in misura eccedente rispetto alla congruità verificata a rendiconto, con conseguente criticità nella programmazione della corretta previsione degli equilibri di bilancio relativi alle entrate per le quali si effettua l’accantonamento al FCDE. È inoltre frequente il caso di entrate che vengono rimosse per quote significative in un arco di tempo successivo alla formale scadenza

La norma propone quindi la possibilità di determinare il FCDE, sia nei cinque anni iniziali l’avvio della riforma che a regime, sulla base della media delle riscossioni, calcolata considerando non solo gli incassi in c/competenza ma anche gli incassi in c/residui.

Art. 72-bis. Spazi finanziari concessi con il Patto nazionale verticale. Aumento plafond, priorità di assegnazione, disciplina del parziale mancato utilizzo 2017. **

All’art. 72, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole “900 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti parole “1.200 milioni di euro”
- b) la lettera c) è abrogata;
- c) la lettera d) le parole “del 20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi” sono sostituite dalle seguenti parole “del 20 gennaio di ciascun anno”;
- d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
 - g) il comma 489 è sostituito dal seguente “489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l’individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la

maggior incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.”;

- e) la lettera h) è abrogata;
- f) la lettera l) è abrogata;
- g) le lettere o), p), q), r) sono abrogate;
- h) la lettera s) è sostituita dalla seguente “s) al comma 507 è aggiunto in fine il seguente periodo “Limitatamente all’anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l’80% dell’importo riconosciuto”.
- i) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
 - 3-bis. Al comma 492 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: “3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti”;

Motivazione

*Il **comma 1** propone alcune modifiche di carattere puntuale del saldo finale di competenza di cui all’art. 72, il cui impianto è stato ampiamente condiviso nel biennio precedente.*

*La **lettera a)**, in particolare, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno dell’overshooting e consentire agli enti un più ampio utilizzo delle risorse disponibili per il rilancio degli investimenti locali, propone un potenziamento del patto nazionale verticale con aumento del plafond da 900 milioni di euro a 1.200 milioni di euro annui per il biennio 2018-19. L’incremento del plafond è di fatto autofinanziato per effetto dell’incomprimibilità di parte dell’avanzo di saldo di competenza rispetto al valore obiettivo, realizzato dal comparto comunale e permetterebbe di contenere i margini inutilizzati registrati negli scorsi anni.*

*Le **lettere b), c), d), e), f) e g)** abrogano le disposizioni in merito alla tempistica per la richiesta e l’assegnazione degli spazi finanziari nell’ambito del patto nazionale verticale, ripristinando pertanto i termini già indicati dalla legge di bilancio 2017. Si ritiene, infatti, che la richiesta di spazi non possa concludersi nell’anno precedente a quello di riferimento, in un momento anche anteriore sia rispetto all’approvazione del bilancio di previsione (e del piano triennale delle opere pubbliche) degli enti locali sia dell’approvazione della legge di bilancio per l’esercizio successivo, peraltro già in una fase di complessa metabolizzazione delle nuove regole finanziarie.*

*La **lettera h)** modifica la condizione di accesso alla richiesta di spazi finanziari per i patti nazionali e le intese regionali. L’attuale normativa prevede che nel caso in cui gli spazi finanziari ottenuti non vengano utilizzati per l’intero importo riconosciuto, l’ente locale non potrà successivamente partecipare ai patti di solidarietà. Si tratta di una sanzione eccessiva, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta del primo anno di rendicontazione dell’utilizzo degli spazi aggiuntivi acquisiti da ciascun ente. Pertanto la disposizione propone che, per il solo anno 2017, la sanzione si applichi solo nel caso in cui l’utilizzo sia inferiore all’80% degli spazi finanziari ottenuti. Per gli anni successivi,*

resterebbe invece vigente la sanzione per il mancato pieno utilizzo degli spazi, secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge di bilancio 2017.

La norma proposta individua inoltre (**lettera i**) una nuova priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale.

Subito dopo la priorità già rideterminata con il dl 50 del 2017 (richieste dei Comuni fino a 5mila abitanti), ne viene aggiunta un'altra a favore degli enti con popolazione fino a 20mila abitanti. In entrambi i casi ai comuni non è richiesta la disponibilità della progettazione esecutiva, così da favorire un effettivo impulso al rilancio degli investimenti locali nei centri di minori dimensioni, caratterizzati da un più forte grado di rigidità dei propri bilanci. Tale misura costituirebbe anche un valido strumento per il contrasto dell'overshooting, assicurando maggiore certezza agli operatori interessati che registrano rilevanti quote di avanzi, a fronte di margini finanziari autonomi strutturalmente più ridotti.

Utilizzo accantonamenti di fondi per finalità settoriali e modulazione sanzioni per violazione saldo di competenza**

All'art. 72 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente:

“466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione accantonato per le seguenti finalità:

- a) sostenere gli oneri per interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione “post mortem”);
- b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria;
- c) finanziare, per i soli anni 2018 e 2019 e limitatamente ai comuni capofila che gestiscono servizi in ambito sovracomunale, ovvero la ripartizione delle relative risorse nel medesimo ambito, gli impegni di spesa coperti da contributi regionali pregressi erogati senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario.

5. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 475, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario

finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione”.

6. All'art. 1, comma 474 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “saldo di cui al comma 466” inserire il seguente periodo “, nonché, fino all'applicazione della previsione di cui al comma 479 lettera b), gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466”.

Motivazione

*Con il nuovo comma 466-bis, che si propone di introdurre nella legge di bilancio per il 2017, viene in primo luogo (**lettera a**) trattato un tema particolarmente sentito dai Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni: la gestione (manutenzione e controllo e del costante smaltimento del percolato) per i successivi trent'anni delle discariche pubbliche per rifiuti solidi urbani dismesse (c.d. gestione post mortem). Per fare fronte a tali interventi di manutenzione, obbligatori per legge, gli enti hanno accumulato nel tempo notevoli quote di avanzo di amministrazione vincolato, sulla base del piano tariffario e degli accantonamenti previsti per legge ai sensi del D. lgs 36/2003. Alla luce delle nuove regole di finanza pubblica, l'avanzo di amministrazione non contribuisce alle risorse in entrata del saldo di competenza, con il conseguente rischio di non rispettare il vincolo di saldo. Poiché la gestione c.d. “post mortem” delle discariche dismesse costituisce un onere a carattere pluriennale, senza la modifica proposta è elevato il rischio di compromettere la gestione finanziaria di molti enti, in particolare quelli precedentemente esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno. La proposta normativa mira a permettere ai comuni interessati di spendere le somme accantonate per lo scopo cui erano destinate, senza subire sanzioni, prevedendo una deroga per tali spese, che non sia limitata ad una annualità ma copra almeno tutto il periodo del post mortem e che non sia soggetta a contingentamenti o plafond, perché si tratta di spesa obbligatoria pluriennale.*

*Un impatto parimenti rilevante sulla gestione è rappresentato dalle somme dovute per effetto di sentenze esecutive o dei recuperi per rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali inadempienti, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria. L'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina l'azione di recupero da parte dello Stato, prevede la possibilità di ricorrere, previa intesa con gli enti interessati, a piani di rientro pluriennali. Al fine di rendere effettivamente sostenibile l'onere finanziario in questione, a fronte di eventi generalmente risalenti nel tempo e pertanto non ascrivibili alla responsabilità delle amministrazioni in carica, appare opportuno prevedere l'esclusione di tali impegni di spesa dal nuovo saldo di competenza finale (**lettera b**).*

*Infine, la proposta di cui alla **lettera c** prevede che, nei casi in cui l'ente erogatore non abbia rispettato il cronoprogramma di spesa dell'ente capofila beneficiario, la somma in questione possa confluire nel Fondo pluriennale vincolato (FPV), risultando così utile per il rispetto del saldo di finanza pubblica. Come più volte denunciato da Anci, il mancato rispetto dei nuovi principi contabili da parte di altri livelli di governo comporta spesso ulteriori forme di sofferenza finanziaria per gli enti locali, sulle quali il legislatore dovrebbe tempestivamente intervenire.*

*La proposta emendativa di cui al **comma 5** introduce un meccanismo di proporzionalità della sanzione che impedisce il ricorso all'indebitamento per gli investimenti, prevista in capo agli enti che non rispettano il saldo di competenza, analogamente a quanto previsto per le altre sanzioni ed in coerenza con i criteri dettati dalla revisione della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio. In particolare, si prevede che la capacità di indebitamento non sia*

azzerata a priori, ma venga ridotta di una percentuale rapportata allo scostamento dal saldo obiettivo.

Il proposto **comma 6** concede la possibilità all'ente che ha violato il saldo finale di competenza di comunicare – sempre entro i termini previsti per le rettifiche – un miglioramento della propria condizione di mancato rispetto del saldo, sul quale si applicano le sanzioni previste dalla norma. Tale possibilità è attualmente preclusa e configura un eccesso di severità che appare opportuno emendare, per evitare che le sanzioni siano commisurate a una misura di scostamento superiore a quella effettivamente registrata successivamente alla certificazione del 31 marzo (monitoraggio annuale conclusivo).

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72 bis- Deroga mantenimento FPV generato dal punto 5.4 del principio sulla contabilità finanziaria**

Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

Motivazione

L'emendamento proposto intende rimediare alla situazione di oggettiva difficoltà venutasi a creare con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che ha comportato il rallentamento degli iter di gara, determinando in molti casi l'esigenza di riavviare le procedure, con tempi incompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria. Si ritiene che la possibilità di mantenere le risorse già confluite nel FPV costituisca un passaggio utile alle politiche di rilancio degli investimenti locali poste in essere in quest'ultimo biennio, peraltro non comportando alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72 bis- Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate**

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, purché

riguardanti investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.

2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.

3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento definita indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione del saldo finale di competenza di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti che realizzano una maggiore entrata in conto investimenti avente natura straordinaria (quali le alienazioni di patrimonio immobiliare e la vendita di partecipazioni societarie, anche a seguito dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 175/2016) e che non possono essere utilizzate interamente nell'anno in cui tale maggiore entrata si realizza, di conservare l'importo in fondo pluriennale vincolato per opere per le quali l'ente dispone almeno della progettazione preliminare o per l'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo. Infatti può verificarsi la situazione in cui l'ente realizzi un'entrata straordinaria che non può essere utilmente impegnata entro la fine dell'anno. In tale evenienza a fine anno, l'entrata straordinaria confluisce in avanzo di amministrazione, con i conseguenti vincoli previsti dalla normativa del saldo finale di competenza. Tale limitazione viene meno dando la possibilità di iscrivere tale somma nel fondo pluriennale vincolato, a condizione che l'ente abbia almeno la progettazione preliminare dell'intervento che intende realizzare con detto importo (comma 1).

Il comma 2 propone una soluzione al problema posto in capo agli enti del ripiano delle passività dei propri enti ed organismi partecipati, la cui consistenza può avere un impatto significativo sul bilancio dell'ente locale. Pertanto, la norma propone che tale passività possa essere ripianata in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario.

Il comma 3 prevede, invece, che i beni immobili che, a seguito dello scioglimento delle società partecipate, vengono riacquisiti nel bilancio dell'ente, e la relativa fonte di finanziamento non impattano negativamente nel computo del saldo finale di competenza.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72 bis- Sperimentazione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato**

1. A decorrere dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, e fino al 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la redazione dei documenti contabili previsti dai principi della contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n.118, e del bilancio consolidato (Allegato 4/4 del medesimo decreto legislativo) ha carattere sperimentale, al fine di permettere la progressiva e piena attuazione delle disposizioni relative a tali principi contabili e la verifica delle eventuali criticità del sistema in rapporto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica locale.

2. È istituito presso la Commissione Arconet un gruppo di lavoro interistituzionale, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, dell'Anci, dell'UPI e dell'Istat, che ha il compito di svolgere un'attività di analisi dei costi dell'applicazione del principio contabile della contabilità economico-patrimoniale rispetto ai benefici conoscitivi dello stesso, nonché di proporre eventuali modifiche degli schemi contabili di cui ai citati principi 4/3 e 4/4, anche attraverso la perimetrazione degli enti interamente assoggettati agli obblighi ivi previsti e la specificazione o soppressione di tali obblighi per gli enti di minori dimensioni, con il contestuale rafforzamento degli schemi della contabilità finanziaria, finalizzato alla rappresentazione sintetica di elementi significativi di natura economico-patrimoniale.

3. All'art. 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3.bis. Ai Comuni fino a 10 mila abitanti, nei quali non risultano enti o società controllate o partecipate rilevanti ai fini del consolidamento di cui al principio contabile 4/4 allegato al decreto legislativo 118/2011, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Al fine di garantire il consolidamento dei conti pubblici e garantire l'efficienza delle verifiche disposte a livello europeo e delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica, tali enti potranno utilizzare gli schemi della contabilità finanziaria rivisti dal gruppo di lavoro interistituzionale appositamente costituito nell'ambito della Commissione Arconet.”

Motivazione

*Nel corso del 2017 si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti. L'impianto attualmente previsto dalla normativa e gli adempimenti richiesti appaiono eccessivi rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati, soprattutto nei Comuni più piccoli, nei quali la contabilità finanziaria appare già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire indicazioni affidabili sulle effettive condizioni dell'ente. Peraltro, è bene ricordare come il principio della competenza economico-patrimoniale sia stato oggetto di sperimentazione per un solo anno e soltanto da parte degli iniziali 48 Comuni coinvolti, mentre il bilancio consolidato non sia stato neppure sperimentato. Un'introduzione graduale, con un iniziale periodo di sperimentazione può certamente consentire ai Comuni di adeguarsi ai nuovi principi della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato in modo ordinato e consapevole, consentendo di evidenziare e risolvere, anche attraverso eventuali rimodulazioni delle prescrizioni, le problematiche più significative, così come avvenuto per la contabilità finanziaria, il cui contenuto è stato profondamente modificato nel corso della sperimentazione 2012-2014, come evidente se solo si confrontano i testi dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 all'inizio della sperimentazione nel 2012 e quello del 2015, anno di avvio a regime del nuovo sistema contabile (**comma 1**).*

Non è l'introduzione a livello normativo di un nuovo (e diverso) sistema contabile a determinare l'importanza e la garanzia della sua applicazione, quanto piuttosto le finalità e gli obiettivi che si vogliono perseguire. Obiettivi e finalità che, in primis, devono essere condivisi e fatti propri dai destinatari della riforma. In questo il legislatore ha forse

*dimostrato troppa timidezza, indicando la contabilità economico-patrimoniale come strumento ai soli “fini conoscitivi” – senza peraltro meglio specificare quali e con quale utilità pratica – e senza dare contestualmente tempo e strumenti per una sua piena e definitiva applicazione. Gli adempimenti richiesti per la contabilità economico-patrimoniale rischiano poi di avere un impatto eccessivamente invasivo per l’attività dei Comuni fino a 5mila abitanti, che avendo avuto la possibilità di prorogare di un anno l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale, si ritroveranno nel corso del 2018 a far fronte alle moltitudine di adempimenti previsti, con uno sforzo non commisurato alla scarsità di risorse di cui le amministrazioni più piccole dispongono. Al fine di ridurre l’impatto dei nuovi schemi economico-patrimoniali e del bilancio consolidato, in particolare sui comuni di minori dimensioni, l’emendamento di cui al **comma 2**, stabilisce che venga istituito un gruppo di lavoro interistituzionale Ministero dell’economia e delle finanze - Ministero dell’Interno - Anci - Istat all’interno del quale avviare un’attività di analisi sui costi dell’applicazione del principio contabile rispetto ai benefici conoscitivi dello stesso, e che, sulla base di tale analisi, proponga una eventuale modifica degli schemi della contabilità economico-patrimoniale, anche attraverso la loro soppressione e il contestuale rafforzamento degli schemi della contabilità finanziaria al fine di garantire comunque il consolidamento dei conti pubblici e garantire l’efficienza delle verifiche disposte a livello europeo e delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica.*

*La disposizione di cui al **comma 3**, infine, stabilisce che gli enti di minori dimensioni demografiche che non sono tenuti a redigere il bilancio consolidato non sono tenuti ad approvare gli schemi della contabilità economico-patrimoniale. Al fine di garantire comunque il consolidamento dei conti pubblici e garantire l’efficienza delle verifiche disposte a livello europeo e delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica tali enti potranno utilizzare gli schemi della contabilità finanziaria rivisti dal gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo.*

ALTRE NORME

Dopo l’articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76 bis- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno

All’art.3 del DL n. 91 del 20 giugno 2017, convertito nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 aggiungere il seguente comma:

<<Il CIPE, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d’intesa con il Ministro dell’Interno e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell’ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-ter. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.>>

Motivazione

L'emendamento previsto integra le disposizioni contenute nell'articolo 15 e prevede che il CIPE approvi un apposito Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa e rafforzare l'azione amministrativa delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle loro forme associative delle Regioni del Mezzogiorno.

Il Programma è attuato dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

Il Programma Straordinario promuoverà la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e qualificare la spesa pubblica. Il Programma sarà destinato, inoltre, a creare un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76 ter- Finanziamento dei piani strategici per le città medie

1. Ai fini della definizione della programmazione territoriale di Area Vasta è costituito un fondo pluriennale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 da destinare ai Comuni Capoluogo di Provincia e alle Unioni di Comuni (con un minimo di 100.000 abitanti) che adottano la pianificazione strategica di area vasta come strumento di programmazione integrata del territorio.

2. Per pianificazione strategica si intende la programmazione di azioni e interventi orientati a realizzare una visione di medio-lungo periodo, in una dimensione territoriale di area vasta, con l'uso di metodi e strumenti volti alla consultazione allargata degli attori, all'integrazione delle politiche e dei programmi del territorio, al coordinamento degli interessi sociali, economici e civili e alla *governance* interistituzionale.

3. Per area vasta si intende il territorio che comprende il comune capoluogo e almeno tutti i comuni limitrofi (compresi nella prima cintura).

4. Il fondo, sulla base di apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verrà erogato ai comuni capofila dell' area vasta secondo i seguenti criteri:

a) una quota fissa pari ad almeno 50.000 euro a favore di ciascuna amministrazione richiedente la quale dovrà certificare l'avvenuta adozione di un Piano strategico comunale

e/o intercomunale da sottoporre ad aggiornamento o l'avvenuto avvio del procedimento di pianificazione strategica approvato dalla Giunta Comunale o della Unione;

b) una quota variabile in proporzione al numero di abitanti residenti nell'area vasta oggetto di pianificazione strategica, secondo un parametro stabilito dal D.P.C.M. di cui al presente punto.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo dell'obiettivo 16 del Programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo (011.007) della Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011), di cui alla Tabella n.3 “Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico” (allegata al DdL “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”).

Motivazione

La proposta di finanziamento dei piani strategici delle città capoluogo mira a sostenere gli oneri di programmazione e di gestione dell'area vasta poiché rivestono un ruolo cruciale di nodo di realtà significative sotto il profilo economico occupazionale, infrastrutturale servente un'area e una popolazione molto più ampia di quella racchiusa nei confini amministrativi de iure della singola città.

Incentivare i capoluoghi di Provincia a dotarsi dello strumento del PS, così come per Legge (n.56/2014) è stabilito per le Città Metropolitane, diffondendo un approccio strategico al governo del territorio e delle politiche urbane, individuando visione e strategie tarate sui caratteri specifici dei centri urbani al fine di sviluppare in forma integrata il posizionamento funzionale ed economico delle città territorio, rappresentate dai capoluoghi di provincia, premiando quindi quelle amministrazioni che già investono risorse proprie nella realizzazione dei Piani Strategici e sostenendo quelle che intendono approcciarsi allo strumento pianificatore strategico.

Art. 89- Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G

All'art. 89 comma 13, dopo la lettera c) inserire una seguente lettera:

c bis) Contributo ai costi a carico dei Comuni coinvolti nell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di servizi pubblici digitali basati sulla tecnologia 5G. Per tali finalità, è assegnato 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021”.

Di conseguenza, alla lettera c) le parole “25 milioni di euro” sono sostituite con le seguenti “24 milioni di euro”

Motivazione

E' opportuno supportare i 5 Comuni (Bari, L'Aquila, Matera, Milano e Prato) coinvolti nella sperimentazione 5G con risorse, da rendere disponibili a partire dalla fase intermedia dei progetti gestiti dai partenariati privati, che possano permettere investimenti idonei a mettere in campo progetti di innovazione abilitati dal nuovo standard tecnologico, anche al fine di orientare concretamente la sperimentazione in direzione di servizi di pubblica utilità tarati sulle diverse peculiarità territoriali.

Art. 95 Fondo Investimenti

Art. 95 Piano straordinario manutenzione stradale **

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1.bis Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1.ter Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.”

Motivazione

A fronte della forte riduzione di risorse operata dall’articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14 e dal dl 66/14, negli ultimi anni le Province e le Città Metropolitane hanno contratto gli investimenti sul patrimonio viario; ciò anche in ragione del fatto che per tre anni consecutivi gli avanzi liberi e destinati sono stati utilizzati per l’equilibrio di parte corrente dei bilanci.

I dati di rendiconto, per le sole 76 Province delle Regioni a statuto ordinario, evidenziano nel periodo 2010-2016 una riduzione di oltre il 53% della spesa in conto capitale dedicata alla viabilità, che da 1,2 miliardi di euro passa a 530 milioni.

La situazione attuale richiede interventi ed investimenti ancor più massicci del passato; per questo motivo si chiede che parte delle risorse individuate dall’articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2017, così come rifinanziate dall’articolo 95, vengano espressamente riservate alle Province e alle Città Metropolitane per il triennio 2018-2020.

L’emendamento disciplina anche le procedure necessarie ad individuare il fabbisogno, sulla base di criteri legati tra l’altro, al tasso di incidentalità e alla presenza di particolari condizioni di dissesto idrogeologico del territorio su cui insiste la rete viaria.

Art. 95-Fondo investimenti

All’art. 95, comma 1, lettera h), dopo le parole “statali” aggiungere le seguenti parole “e locali”.

Motivazione

Poiché il processo di digitalizzazione, con relativi obblighi, investe tutte le amministrazioni pubbliche, è necessario che il fondo investimenti vada a supportare anche i Comuni impegnati nell’adozione del CAD, azione che finora è stata prevista sempre ad invarianza finanziaria, e di tutte le priorità dell’agenda digitale, per le quali sono stati previsti fondi solo per le infrastrutture centrali e non per l’oneroso adeguamento a carico degli Enti locali per il collegamento ad esse.

Art. 95-Fondo Investimenti

Art. 95, commi 2 bis e 2 ter. Interventi per la prevenzione del rischio sismico
All'articolo 95, aggiungere i seguenti commi:

2 bis. A valere sul Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2017, di euro 150 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, di euro 100 milioni per l'anno 2022 e di euro 50 milioni per l'anno 2023.

2 ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2 quater. Ai fini dell'applicazione degli esiti delle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici svolte dagli Enti ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite apposite linee guida e indici da parte della Commissione Tecnica interistituzionale per il supporto e monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010”

Motivazione

Il fondo rischio sismico attivato con la legge n. 39 del 2009 a seguito degli eventi dell'Aquila – che solo in maniera assolutamente parziale ha risposto all'effettivo fabbisogno, vista la dotazione di meno di 1 miliardo di euro su 7 annualità 2010-2016 - attualmente è esaurito non rifinanziato. La cifra complessiva rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all'1%, del fabbisogno necessario per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche, considerando che non risulta vi siano voci dedicate alla prevenzione del rischio sismico nella programmazione dei fondi comunitari (POR FESR ecc). Si propone quindi – come anche il Dipartimento della Protezione Civile sta indicando - di rifinanziare il fondo per almeno 800 milioni per le prossime sette annualità, così da proseguire con le attività di adeguamento degli edifici esposti al rischio sismico.

Con riferimento poi alle valutazioni della Commissione Nazionale per la prevenzione e previsione dei Grandi Rischi e alle relative indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in merito alla vulnerabilità degli edifici pubblici e alla loro verifica, appare oltremodo necessario, al fine di provvedere con gli interventi, necessari disporre di apposite linee guida, come nel caso degli studi di microzonazione sismica o delle analisi della CLE (Condizione Limite per l'Emergenza), che siano definite dall'apposita Commissione Tecnica presso il Dipartimento della Protezione Civile, cui partecipano tutte le massime competenze tecniche e del mondo scientifico, con lo scopo di svolgere la necessaria attività di supporto e, se del caso, individuando le ulteriori priorità, anche in termini di mezzi ed interventi urgenti, volti alla prevenzione dei rischi sul territorio.

Art. 95-Fondo Investimenti

Art. 95, commi 2 bis e 2 ter. Interventi per favorire la bonifica dei siti contaminati dall'amianto

All'art. 95 aggiungere i seguenti commi:

2 bis. All'art. 1, comma 492 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "e) investimenti finalizzati alla bonifica di siti contaminati dall'amianto, finanziati con avanzo di amministrazione e ricorso al debito, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. Conseguentemente, al comma 493, le parole "e d)" sono sostituite dalle seguenti parole ", d) ed e)".

2 ter. A valere sul Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità."

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di favorire gli interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto da parte degli enti territoriali.

Al comma 1 si prevede l'inserimento tra le priorità previste per la concessione di spazi finanziari, a valere sull'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e il ricorso al debito, la bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Per la richiesta di spazi gli enti devono essere in possesso della progettazione esecutiva dell'intervento.

Con il secondo comma invece si specifica la destinazione di una quota residuale del fondo di cui al comma 140 della legge di bilancio 2017 agli interventi programmati da comuni e città metropolitane per la rimozione dell'amianto negli edifici pubblici a partire da quelli scolastici.

Articolo 95 Fondo investimenti

Dopo l'articolo 95 è aggiunto il seguente:

Art. 95 bis (Fondo progettazione enti locali)

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.
4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.
5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.
6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a migliorare la capacità di programmazione e progettazione degli enti locali destinando a questi ultimi una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017/2019 n. 232/2016, per il cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi. Con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto da parte degli enti beneficiari dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara.

Questo emendamento è tanto più necessario per quegli enti, come le Province e le Città metropolitane, che hanno fortemente ridotto la loro capacità progettuale negli ultimi anni, a seguito della forte contrazione di risorse finanziarie e del depauperamento del personale addetto alla progettazione, conseguente al riordino di cui alla legge n. 56/14

PICCOLI COMUNI E GESTIONI ASSOCIATE

Turn over nei piccoli comuni**

All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000";
- le parole "che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio," sono soppresse.

Motivazione

L'emendamento è necessario per fronteggiare l'esigenza, specifica nei Comuni di minore dimensione demografica, di ampliare la percentuale di turn-over, tenendo conto che gli stessi sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici che negli anni 2015 e 2016 la legge di stabilità 2015 ha disposto un blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale. Per questi Comuni è quindi improcrastinabile il ripristino della possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni (art. 1, commi 557 e 557-quater, L. n. 296/2006) e in ogni caso non si consentono nuove assunzioni ma solo la possibilità di sostituire integralmente le cessazioni.

Aggiungere il seguente articolo:

Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 78/2010 in materia di gestioni associate**

All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n.122, apportare le seguenti modifiche:

Sostituire il comma 28 con il seguente: "I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante convenzione o unioni di comuni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n.232 per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile".

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

"29 bis – Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata."

Al comma 30, primo periodo sopprimere la parola: "obbligatoriamente".

Sopprimere i commi 31, 31 bis, 31 ter e 31 quater.

Motivazione

Gli emendamenti proposti sono necessari per superare le macro criticità che hanno di fatto inibito e scoraggiato i processi associativi che necessitano invece di essere rilanciati con un quadro normativo più adeguato. Per questi motivi la normativa

vigente in materia è giunta come noto alla settima proroga ormai di nuovo in scadenza al 31 dicembre 2017.

Va evidenziato - inoltre - che le disposizioni vigenti avrebbero dovuto produrre misure semplificatorie volte al conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza o migliore organizzazione delle funzioni comunali, riflettendo anche principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Tutto ciò evidentemente non si sta realizzando, compromettendo la migliore gestione delle risorse statali appositamente stanziato. In breve, l'impianto del dl 78/2010, anche come modificato in parte dalla legge 56/2014, ha dimostrato di non funzionare e le risorse stanziato non possono produrre al meglio i risultati auspicati.

Nel dettaglio pertanto l'emendamento proposto **all'art. 14 del d.l. 78/2010**, con la modifica richiesta **al comma 28**, prevede che i comuni **non debbano svolgere obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali** di cui al comma 27.

L'emendamento richiama inoltre la possibilità di ricorrere, oltre alle unioni o alle convenzioni, anche al consorzio solo per i servizi sociali come stabilito dall'art.1, comma 456 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con l'integrazione del comma 29 bis ribadisce il sistema di incentivazione basato su una interazione Stato-Regioni (a suo tempo attuata di fatto con relativa Intesa nel 2006). Tale sistema di incentivazione, ove liberato dalle criticità del dl 78/2010 e s.m.i. ed opportunamente rinnovato con una nuova regolamentazione attuativa, può consentire il migliore utilizzo delle risorse statali e regionali.

Con la modifica al comma 30 rimuove il principio dell'obbligatorietà anche in riferimento all'ambito regionale che resta comunque orientato al sostegno delle gestioni associate ma non "obbligate" e **con l'abrogazione dei commi 31, 31 bis, 31 ter e 31 quater** rimuove rispettivamente il limite demografico minimo di Unioni e convenzioni (10.000 abitanti), la durata triennale delle convenzioni e del decreto che ne disciplina il funzionamento nell'ottica dell'obbligatorietà delle funzioni associate, la tempistica di attuazione dell'obbligo associativo giunto alla settima proroga ed, infine, la previsione del Commissariamento in caso di inadempienza.

Semplificazioni per le Unioni di Comuni**

All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "i comuni" aggiungere le seguenti parole "le unioni di comuni,".

Motivazione

L'emendamento, al fine di evitare una evidente disparità di trattamento tributario per l'ente locale Unioni di Comuni, ricomprende tra i soggetti esenti dall'imposta IVA per entrate di carattere commerciale di cui all'articolo 74 del TUIR n. 917/1986 anche le Unioni di Comuni, quali enti locali per l'esercizio associato delle funzioni.

Armonizzazione contabile. Semplificazioni comuni con meno di 5.000 abitanti

Facoltatività del DUP per i piccoli comuni**

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il comma 6 dell’art. 170 è abrogato e sostituito con il seguente: “6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione”.

2. All’art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole “è costituito dal quinto livello” è aggiunto il seguente periodo:

“Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello”.

Semplificazione per la redazione dei bilanci**

3. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell’articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Esenzione dal controllo di gestione

5. All’articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dopo le parole “, gli enti locali” inserire le seguenti parole: “, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,”.

Motivazione

Le proposte di semplificazione proposte per i comuni di minori dimensioni riguardano:

- *l’abrogazione dell’obbligo di dotarsi del Dup (comma 1). L’obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento;*
- *l’adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato (comma 2), garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l’attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un’articolazione*

di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche;

- *semplificazione dei documenti contabili relativi al bilancio di previsione finanziario (commi 3 e 4), di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico. L'obiettivo viene demandato ad un intervento attuativo di riformulazione dei modelli di bilancio da emanarsi entro sei mesi, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici;*
- *non applicazione ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti degli adempimenti connessi al controllo di gestione di cui all'art. 196 TUEL.*

Viene volutamente esclusa dalle norme proposte la semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale e al conto economico consolidato, che è oggetto di una proposta specifica.

Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara**

Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.”

Motivazione

L'emendamento prevede che per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.

Mitigazione sanzioni per sfornamento saldo 2016 per i comuni fino a mille abitanti**

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.

Motivazione

La norma è finalizzata a disapplicare la sanzione pecuniaria per mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei

vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni applicative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sfiorato il saldo di bilancio nel 2016.

In subordine:

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Motivazione

La norma è finalizzata a favorire la sostenibilità finanziaria della sanzione pecuniaria dovuta al mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni applicative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma permette il recupero in tre esercizi della sanzione pecuniaria e riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sfiorato il saldo di bilancio nel 2016.

POLITICHE ABITATIVE

Rifinanziamento del Fondo locazione

Alla legge 431/1998, all'articolo 11, aggiungere infine il seguente comma 12:

12. "Al fine di sostenere le famiglie nell'accesso al bene casa, è rifinanziato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

Consequentemente

All'articolo 11 della legge 431/1998 al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

Al primo periodo dopo le parole "tra le regioni" aggiungere le seguenti parole " , i Comuni capoluogo di Regione, i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003".

Al secondo periodo sopprimere le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" e sostituirle con le seguenti "Conferenza Unificata".

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto la misura richiesta non è più stata rifinanziata proprio in un momento in cui si è acuitizzata l'emergenza di nuclei familiari in difficoltà

Finanziamento interventi di riuso immobili inutilizzati

Al Decreto legge 133/2014, dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

26 bis. "Al fine di sostenere gli interventi di riuso degli immobili inutilizzati richiesti dagli enti locali in applicazione all'art. 26, comma 1 bis del decreto n.133/2014, è istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture, un apposito fondo di riqualificazione ai fini abitativi per gli anni 2018-2020 di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 140 della legge 232 dell'11 dicembre 2016, destinato al finanziamento degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento di tali beni ai fini abitativi. Le risorse sono trasferite ai Comuni interessati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Motivazione

L'emendamento prevede un fondo per sostenere gli interventi di adeguamento e ristrutturazione degli immobili e delle aree inutilizzate e richieste dagli enti locali da destinare ad esigenze abitative. L'articolo 26 del decreto 133/2014, offrendo la possibilità ai Comuni di chiedere ed ottenere immobili e aree inutilizzate, pur rappresentando uno strumento innovativo non risulta efficace per le difficoltà di reperire fondi per il loro riutilizzo. Questo emendamento permette ai Comuni di riusare gli immobili inutilizzati e di intervenire sul tema del contrasto al disagio abitativo potenziando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Alienazione immobili per emergenza abitativa

All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 aggiungere il seguente comma 13:

Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa dei Comuni capoluogo di Regione ovvero dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, l'INPS in deroga alla norma di cui all'articolo 8, comma 2 , lettera c) del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, può trasferire immobili da reddito di proprietà dell'Istituto stesso agli enti locali che ne fanno richiesta, secondo le procedure di cui all'art. 56 bis del d.l. 21 giugno 2013, n. 69.

Motivazione

L'emendamento consente all'INPS di trasferire ai Comuni che ne fanno richiesta gli immobili da destinare ad emergenze abitative.

Utilizzo temporaneo degli immobili inutilizzati ed oggetto di aste andate deserte

All'art.8 comma 2 lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere le seguenti parole :

“La disposizione non si applica agli immobili destinati ad uso residenziale che sono stati oggetto di procedure pubbliche andate deserte e di cui le Amministrazioni locali fanno richiesta per fronteggiare il disagio abitativo. Tali immobili possono essere oggetto di accordi con le Amministrazioni locali che, anche dietro pagamento di un canone di locazione calmierato, possono destinarli, anche temporaneamente, alle finalità legate all'emergenza abitativa ”

Motivazione

La norma consente ai Comuni di utilizzare, anche solo temporaneamente, il patrimonio immobiliare pubblico rimasto invenduto a seguito di aste o operazioni di cartolarizzazione.

Piano di recupero e razionalizzazione Patrimonio Erp

Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole “31 dicembre 2017”, con le seguenti parole: “31.12.2020”

Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è così sostituito:

“Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5, che vengono trasferite direttamente ai Comuni sulla base degli elenchi regionali di cui al comma 1bis, e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP.

Motivazione

Gli emendamenti servono a prolungare il finanziamento, fino a 500milioni di euro, del programma straordinario di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché ad attribuire direttamente ai Comuni le risorse, sulla base di elenchi regionali previsti dalla stessa norma.

Aggiungere il seguente articolo:

Modifica dell'articolo 56 bis, commi 2 e 7, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

1. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: “, *previa delibera dell'organo competente dell'ente interessato. La mancata adozione della predetta delibera, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, determina per gli enti la decadenza dalla richiesta di attribuzione del bene.*”;
 - b) al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “*La riduzione delle suddette risorse è applicata fino alla scadenza del titolo in essere all'atto del trasferimento ovvero per dieci annualità qualora la scadenza sia più breve e nel caso di assenza del titolo di utilizzo.*”
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche ai trasferimenti già perfezionati alla data di entrata in vigore della presente Legge.

Motivazione

L'emendamento proposto interviene sull'articolo 56 bis, commi 2 e 7, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che regolamentano rispettivamente:

- *(comma 2) la procedura di attribuzione a titolo gratuito agli enti territoriali di beni di proprietà dello Stato;*
- *(comma 7) le modalità con cui vengono ridotte, a fronte delle predette attribuzioni, le risorse spettanti a qualunque titolo agli enti richiedenti.*

In particolare, in sede attuativa, con riferimento alla procedura normata al citato comma 2, sono state registrate talune criticità scaturenti dalla mancata adozione da parte degli enti delle prescritte delibere degli organi competenti per consentire all'Agenzia del demanio l'adozione del provvedimento di attribuzione, in caso di accoglimento della richiesta.

Ciò ha determinato di fatto uno stallo nell'iter di trasferimento, con gravi ripercussioni anche in termini di gestione dei beni richiesti, rischiando di vanificare gli intenti perseguiti dal Legislatore con l'introduzione delle previsioni del citato articolo 56 bis, in considerazione della tempistica stringente ivi prevista.

Ulteriori criticità si sono registrate anche in ordine all'attuazione del comma 7 del medesimo articolo 56 bis che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, disponga che tali risorse siano ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento.

Sulla base dei decreti ministeriali di riduzione dei trasferimenti ad oggi emanati, emerge che la misura di tale riduzione annua corrisponde all'ammontare annuo dei canoni/indennizzi rinvenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti e che detta riduzione decorre dalla data del trasferimento senza limiti temporali.

Detta circostanza scoraggia l'acquisizione dei beni da parte degli enti locali, in quanto il dettato normativo si traduce di fatto in un azzeramento della redditività del bene, a fronte dell'accollo, già nell'immediato, di ingenti oneri di gestione e manutenzione e della riduzione dei tributi locali relativi al bene stesso (minore gettito IMU e TASI). Va peraltro sottolineato che parte degli immobili richiesti è costituita da strade, gallerie militari, giardini, parcheggi ed, in genere, opere di urbanizzazione, che, ad oggi, sono pienamente integrate nel contesto urbano e, in alcuni casi, realizzate e mantenute dagli stessi Enti Territoriali.

Al contempo, il trasferimento dei beni - pur determinando per lo Stato una riduzione delle entrate pari all'ammontare annuo dei canoni derivanti dall'utilizzo dei beni oggetto di trasferimento - comporta altresì un abbattimento dei costi di gestione e manutenzione degli immobili, oltre che la riduzione dei predetti tributi locali. Si tratta di costi di ammontare tale da erodere in maniera significativa il rendimento derivante dai citati canoni, fino ad arrivare a casi in cui il trasferimento dei beni determina in realtà un vantaggio economico per lo Stato.

Proprio con l'intento di ovviare alle sopra richiamate criticità, imprimendo un'accelerazione e declinando con certezza le diverse fasi del processo del federalismo demaniale, la proposta emendativa in esame:

- *introduce un termine perentorio (31.12.2018) entro il quale gli enti territoriali - pena la decadenza dall'istanza di attribuzione a suo tempo formulata - sono chiamati ad adottare le delibere di acquisizione in proprietà dei beni richiesti, sulla scorta dell'esito positivo delle verifiche di competenza dell'Agenzia del demanio;*
- *prevede che la decurtazione delle risorse spettanti agli enti richiedenti operi fino alla data di scadenza del titolo di utilizzo del bene in essere all'atto del trasferimento in proprietà, ovvero per dieci annualità qualora la scadenza del titolo sia inferiore e nel caso di mancanza del titolo stesso.*

Tale disposizione trova applicazione anche per i trasferimenti in proprietà già perfezionati.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le minori entrate per l'Erario - pari all'ammontare annuo dei canoni derivanti dall'utilizzo dei beni - sono ampiamente compensate dal venir meno dei costi sostenuti dallo Stato in termini di gestione e manutenzione dei beni oltre che dalla riduzione dei tributi versati in favore dell'Ente locale.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Definizione obblighi spesometro per le pubbliche amministrazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola "semestre";

b) dopo le parole “ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, le parole “ivi comprese le bollette doganali” sono sostituite dalle seguenti “con l’esclusione delle bollette emesse ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n.370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati”;

c) le parole “La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.” sono abrogate.

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte infine le seguenti parole “Tale sanzione si applica a decorrere dall’anno 2018.”

b) al termine del comma 2-ter sono aggiunte infine le seguenti parole “Tale sanzione si applica a decorrere dall’anno 2018.”

Motivazione

La norma proposta contiene alcuni elementi di semplificazione dello spesometro.

*L’obbligo attualmente previsto di inserimento dei dati delle bollette di alcuni servizi, quali il servizio delle lampade votive o del servizio idrico, rende estremamente difficoltosa la procedura di trasmissione dei dati. I dati presenti nelle bollette sono, infatti, di norma, diversi da quelli delle fatture: ciò vale, in particolare, per il numero progressivo e per il domicilio dell’utente, che possono essere sostituiti, rispettivamente, dalla numerazione toponomastica e dall’ubicazione dell’utenza. Le difficoltà appaiono evidenti, soprattutto per gli enti che gestiscono la bollettazione con software diversi da quelli utilizzati per la contabilità IVA e per i quali il caricamento manuale delle bollette nello spesometro è impossibile. I Comuni, infatti, si sono da tempo attivati con le proprie software house per la modifica dei gestionali di contabilità, ma lo strettissimo margine temporale rende estremamente difficoltoso ed oneroso l’adeguamento dei programmi, considerando le peculiarità della contabilità pubblica e l’esiguità delle quote in . Inoltre, si chiede una diversa tempistica per l’invio dei dati, non più trimestrale ma semestrale (**comma 1**).*

*Viene infine chiesto di prevedere la non applicabilità delle sanzioni, in considerazione della possibilità di errori formali legati all’invio del 2017 delle comunicazioni. Pertanto, il sistema sanzionatorio decorrerebbe dal 2018 (**comma 2**).*

TPL-Modifiche all’articolo 27 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50

All’art. 27, comma 2, lettera d) secondo periodo sostituire le parole “30 settembre 2017” con le seguenti parole “30 dicembre 2017”.

Motivazione

L’emendamento in questione nasce dall’esigenza di coordinare le previsioni di cui all’art. 27, comma 2, lett. d), del d.l. n. 50/2017 e s.m.i. , con le disposizioni di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 75/2016 e s.m.i.

Più nel dettaglio, l’art. 27 ha previsto - tra l’altro - una decurtazione del 15% dal riparto del fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito

con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da trasferire alle regioni, a decorrere dall'anno 2018, "qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. [...]"

Epperò, la previsione di che trattasi risulta sostanzialmente vanificata, con particolare riferimento al termine del 30 settembre 2017, per l'eventuale conformazione degli affidamenti in house in essere ai sensi dell'art. 5 regolamento (CE) n. 1370/2007.

Infatti, nello stesso termine del 30 settembre, le pubbliche amministrazioni titolari - tra l'altro - di società in house avevano l'onere di procedere ad una revisione straordinaria delle partecipazioni, al fine di razionalizzare le stesse anche con riferimento a possibili aggregazioni d'ambito in tema di servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 24.

Pertanto, solo all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni delle società in controllo pubblico le amministrazioni avrebbero potuto - e potranno - rendere conformi affidamenti in house in essere alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370, al fine di non incorrere nella decurtazione prevista dall'art. 27, comma 2, lett. d), del d.l. n. 50/2017 e s.m.i

Personale impiegato nei progetti SPRAR

1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Motivazione

Il continuo aumento dei flussi migratori in Italia ha richiesto e sta richiedendo ai territori del nostro Paese uno sforzo straordinario. Lo SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore,

garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Lo SPRAR è, in estrema sintesi, un sistema pubblico, finanziato con risorse pubbliche, costituito da Comuni che accedono volontariamente alla rete. Rappresenta, ad oggi, circa un quarto del sistema complessivo dell'accoglienza del nostro Paese. Lo SPRAR garantisce un sistema di governance e di leale collaborazione tra enti pubblici e del terzo settore sui territori, oltre che dare garanzie certe sugli standard di accoglienza e sull'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.

Come prevede l'Intesa del 10 luglio 2014, i cui contenuti sono stati pienamente recepiti dal decreto legislativo 142/2015, lo SPRAR deve diventare il perno centrale del sistema di accoglienza italiano di secondo livello, sia per gli adulti sia per tutti i minori stranieri non accompagnati e pertanto le eventuali soluzioni attivate in via d'urgenza devono avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti del modello SPRAR. I Comuni che scelgono di aderire allo SPRAR vanno incontro a una maggiore complessità organizzativa (che incide in particolare nei settori dei servizi sociali, dell'anagrafe, della polizia municipale, oltre che negli uffici amministrativi), con un impatto che collide nettamente con le limitazioni imposte dalla legge alla spesa di personale nei Comuni. Sotto tale profilo occorre peraltro evidenziare come la copertura di tali spese di personale può essere individuata /è individuata negli stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'art.32 della Legge n. 189/2002. Con l'emendamento proposto si intende chiarire che il personale impiegato e rendicontato nell'ambito dei progetti SPRAR, non contribuisce alla determinazione dei tetti alla spesa di personale nei comuni, in quanto finanziato con risorse a carico del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo. Si prevede inoltre l'esclusione del personale impiegato con contratti di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali dalle specifiche limitazioni di spesa imposte dalla legge.

Modifiche al codice dei contratti

Il comma 1bis dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 e ss mm ii è così riformulato:

*Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei seguenti casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori **ovvero nel caso di lavori di importo non superiore a 5.000.000 di euro.***

Motivazione

La ripresa degli investimenti nel Paese è un dato acquisito. Occorre ora velocizzare le procedure relative alla cantierizzazione di opere pubbliche, quali scuole, strade, opere di riqualificazione urbana legate al bando periferie e messa in sicurezza del territorio. L'obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva può rappresentare uno ostacolo a tale percorso e rallentare la crescita, tanto più se legato alla difficoltà di

individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni. L'emendamento proposto ha dunque la finalità di ripristinare la possibilità di ricorrere all'appalto cd integrato per la realizzazione di investimenti pubblici, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base di progetto definitivo, limitando però tale possibilità ad importi di lavori comunque sotto la soglia comunitaria.